



Il Difensore Civico

Class.C1.13.5/1/2026
(da indicare nella risposta)

Allegati: 1

*Chiar.mo Presidente
On.le
Lorenzo Fontana
Camera dei Deputati
Palazzo di Montecitorio
P.zza di Montecitorio, 1
00186 – Roma
camera_protcentrale@certcamera.it*

Ill.mo Signor Presidente

in allegato mi prego trasmetterLe ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale della Regione Liguria n. 17 del 5 agosto 1986, copia della Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore Civico della Regione Liguria nell'anno 2025.

Deferenti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Francesco COZZI

Francesco Cozzi

FC/tm

[Signature]





IL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE

***DEL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE LIGURIA
AL CONSIGLIO REGIONALE
ED AL PARLAMENTO NAZIONALE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO***

2025



INDICE

RINGRAZIAMENTI	2
PIANO DI DISTRIBUZIONE	3
ORGANICO	4
PREMESSA	5
<i>COSA E' IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LIGURIA</i>	5
<i>COSA FA' IN CONCRETO</i>	6
CONSIDERAZIONI GENERALI	10
<i>LA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVILI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ITALIANE</i>	19
<i>CARTA DI ROMA PER LA TUTELA CIVICA</i>	21
<i>PROPOSTA DI LEGGE SULLA DIFESA CIVICA IN ITALIA</i>	22
<i>IL CONTROLLO SOSTITUTIVO DEL DIFENSORE CIVICO</i>	22
<i>IL FOIA: DECRETO TRASPARENZA D.lgs 33/2013 e s.m.i.</i>	24
<i>GARANTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE</i>	27
ATTIVITA' DELL'UFFICIO	32
<i>CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA</i>	32
<i>ACCESSO AGLI ATTI</i>	33
<i>ACCESSO DOCUMENTALE (L.241/90);</i>	33
<i>ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DLGS 33/2013;</i>	41
<i>Le criticità rilevate nei confronti dei cittadini</i>	43
<i>Le criticità rilevate nei confronti degli enti</i>	44
<i>DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI D.LGS 196-2005)</i>	48
GLI INTERVENTI E LE AZIONI DEL DIFENSORE CIVICO IN MATERIA AMBIENTALE	52
<i>impianti di elettrificazione banchine portuali</i>	52
<i>Grandi opere e indennizzi alla popolazione interferita dai cantieri</i>	54
<i>Impianti di teleradiocomunicazioni</i>	54
<i>Spiagge libere e qualità delle acque di balneazione</i>	55
<i>Servizio depurazione – mancata corresponsione legittima del rimborso</i>	57
<i>Concessionari servizio acqua - bene pubblico</i>	59
<i>Servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” in comuni della Liguria</i>	60
<i>Attività industriali di significativo impatto ambientale</i>	61
<i>GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE</i>	62
<i>PROCEDIMENTI DI TUTELA E MEDIAZIONE AMMINISTRATIVA</i>	69
<i>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</i>	70
<i>ENTI LOCALI</i>	72
<i>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)</i>	74
<i>Stato di attuazione della L.R. 24 gennaio, 1985, n. 4: assegnazione agli enti religiosi dei contributi derivanti dalla quota del 7% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria.</i>	78
SEGRETERIA	81
INTRODUZIONE	81
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA - RICEZIONE E GESTIONE DELLE ISTANZE	81
FORMAZIONE	83
STATISTICA	85
PROVINCE INTERESSATE	87
GRAFICI	88
RIFERIMENTI NORMATIVI	91
<i>A) NORMATIVA NAZIONALE</i>	91
<i>B) NORMATIVA REGIONALE</i>	110

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Regionale e a tutto l'Ufficio di Presidenza per il rapporto di collaborazione e per il rispetto dimostrato per l'autonomia ed il ruolo della Difesa civica, da estendersi a tutti i Consiglieri.

Ringrazio la Dirigenza dell'Assemblea Legislativa per l'attenzione prestata e per il sostegno profuso.

Un particolare apprezzamento per il prezioso e propositivo contributo fornito da tutte le Autorità che hanno collaborato, nel corso degli incontri istituzionali sotto meglio ricordati, con la Difesa civica.

Infine voglio esprimere a tutto il personale dell'Ufficio la mia personale gratitudine per la costante, fattiva collaborazione prestata e per la grande professionalità, sensibilità ed attenzione dimostrate nei confronti dell'utenza del Difensore civico.

Francesco Cori

PIANO DI DISTRIBUZIONE

La Relazione sull'attività svolta dal Difensore Civico Regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (*art. 8 l.r. 5 agosto 1986 n. 17*).

Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati (*art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98*).

Il testo della Relazione viene anche inviato, in formato elettronico, al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere.

La Relazione è altresì destinata ai Comuni convenzionati.

Per quanto di interesse la Relazione è inviata alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.

ORGANICO

Il personale che collabora con il Difensore Civico della Regione Liguria, nel periodo di riferimento della presente Relazione, risulta così composto:

Giovanni Battista Odino	Funzionario E.Q.
Monica Farinelli	Funzionario
Daniela Pucci	Funzionario
Giovanni Romano	Funzionario
Loredana Cerroni	Segreteria D.C.
Mauro Teso	Segreteria D.C.

PREMESSA

COSA E' IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LIGURIA

Il Difensore civico è un organismo autonomo e indipendente della Pubblica Amministrazione per la tutela del singolo cittadino e di interessi collettivi particolarmente rilevanti previsto dall' art.72 statuto Regione Liguria, approvato con *legge statutaria 3 maggio 2005 n.1 modif. da legge statutaria 5 ottobre 2007 n. 1 e da legge statutaria 13 maggio 2013 e da legge statutaria 18 maggio 2015 n. 1.*

Pur non essendo previsto dalla Costituzione della Repubblica la Sua ragione d'essere trova fondamento nell'esigenza di attuare e dare tutela al valore della imparzialità del buon andamento della Pubblica Amministrazione riconosciuto *dall'art.97 della Costituzione.*

Va ricompreso tra le Autorità indipendenti di garanzia (*comma 2 art.72*) perché non dipende da alcuna autorità pubblica o privata.

Non è un “difensore” nel senso tecnico giuridico ma un “facilitatore” nei rapporti tra la persona e la Pubblica Amministrazione che nel trattare i casi sottoposti alla Sua attenzione mira, oltre che al buon funzionamento della PA e alla sua qualità, anche a prevenire e deflazionare procedimenti giudiziari sia civili sia amministrativi.

Le sue competenze e l'organizzazione sono disciplinate dalla legge regionale ma alcune competenze sono previste anche dalla legge ordinaria (statale).

E' nominato dal Consiglio Regionale in assemblea pubblica e resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta per lo stesso periodo di tempo

Alla fine dell'anno il Difensore civico redige relazione sullo svolgimento della propria attività che illustra al Consiglio Regionale e invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Per lo svolgimento della sua attività si avvale del personale amministrativo del Consiglio regionale destinato al proprio Ufficio e attualmente ha sede presso Uffici distaccati dalla sede del Consiglio regionale (in Genova viale delle Brigate Partigiane n.2)

La sua attività è prestata gratuitamente per il cittadino o la Associazione o l'Ente che rivolgono specifica e motivata istanza.

COSA FA' IN CONCRETO

Il Difensore civico riceve l'istanza di intervento (presentata gratuitamente per iscritto o via mail o anche direttamente dalla persona interessata preferibilmente avvalendosi della modulistica rinvenibile sul sito del Difensore civico o fornita gratuitamente presso l'Ufficio) con allegata copia all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, può procedere ad esempio quale Garante per il diritto alla salute ad accertamenti nel caso in cui vengano segnalate gravi

disfunzioni o carenze (*Art. 6 comma 2 lettera 5 bis l.r. 17/1986*).

In generale all'esito della istruttoria segnala anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni ed i ritardi delle Amministrazioni locali (Regione, Enti locali, Enti controllati da Amministrazioni territoriali locali) (*legge regionale 5 agosto 1986 n.17 Art-5*)

Tuttavia l'intervento del Difensore civico può rivolgersi anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato (escluse la Difesa, la sicurezza pubblica, la giustizia, limitatamente agli ambiti territoriali di competenza) quali ad esempio la Prefettura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio o dei beni artistici e culturali, l'Ufficio Scolastico Regionale o gli Uffici scolastici provinciali, la Direzione Regionale e provinciale dell' Inps, l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio Immigrazione della Questura, i Consigli degli Ordine dei Medici o degli Avvocati ecc. (*art.16 legge 15 maggio 1997 n.127 e art.5 comma 2 legge n.17 del 1986*)

In generale non ha poteri dispositivi ordinatori o sostitutivi rispetto alle Pubbliche Amministrazioni ma in alcuni casi specifici interviene direttamente ad esempio con la nomina del *commissario ad acta* nei casi previsti dall'*art.17 comma 45 Legge 15 maggio 1997 n.127* perché provveda a compiere gli atti obbligatori per legge omessi dall'Ente locale (sull'ambito e limiti di tale intervento si veda infra).

Interviene in particolare nella materia dell'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione sia quando viene richiesto l'accesso documentale - in caso vi sia un interesse concreto, attuale e diretto del cittadino in base alla *Legge n.241 del 1990* - sia quando viene chiesto l'accesso civico generico o generalizzato che è una forma di controllo informato che

chiunque può chiedere, a prescindere dalla titolarità di un interesse diretto, perché sia garantito l'esercizio in modo trasparente dell'attività della PA, sia per garantirne il buon andamento e l'imparzialità, sia per prevenire forme di abusi o corruzione ai sensi del *D.lgs n.33 del 2013 e successive modifiche*.

Svolge la funzione di Garante del Diritto alla salute prevista dall'*art.2 legge 8 marzo 2017 n.24* al fine di favorire l'accesso alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie e l'efficacia nell'erogazione dei servizi (*art. 5 comma 5 legge regionale n.17 del 1986 come modificato la art.37 legge regionale 27dicembre 2018 n.29*) ed in tale veste interviene altresì nelle procedure che afferiscono alla tutela dell'ambiente e indirettamente alla salute delle persone.

Nella materia dei servizi pubblici ed in particolare in casi di segnalazioni di irregolarità nella concessione di servizi quali acqua energia elettrica gas e comunicazioni, nei contratti o nell'accesso alla edilizia pubblica residenziale

Come sopra detto non può sostituirsi alla PA nel decidere sui singoli atti né può ordinare alla PA di adottarli o non adottarli.

In base all'*art.7 legge regionale n.17 del 1986* il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale nonché alla Amministrazione interessata le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della risarcibilità del danno

Può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli Enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Il pubblico dipendente in

tal caso è soggetto a provvedimenti disciplinari su rapporto del Difensore civico

L'eventuale provvedimento di archiviazione dell'istanza deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.

Il Difensore civico può segnalare alla Corte dei Conti per quanto di competenza gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza.

Il Difensore civico fa denuncia all'Autorità giudiziaria dei casi di omissione di atti di ufficio o di rifiuto di atti di ufficio, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti (*Art.7 comma 3 l.r. 17/1986*).

Infine è doveroso ricordare che il Difensore civico o Funzionari da lui delegati, si recano, con cadenza mensile, nelle sedi decentrate istituite presso i Comuni di Arenzano, Chiavari, Sarzana e Savona per incontrare i cittadini del territorio ed ascoltare le loro doglianze. E' questa un'importante iniziativa ai sensi dell'*art. 9 comma 3 della l.r. 17/1986* per rendere più incisiva e maggiormente fruibile la presenza della Difesa civica nei confronti del cittadino.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La presente relazione al termine del secondo anno e mezzo di mandato, è un'ottima occasione per fare il punto sulla figura del Difensore civico ed illustrarne, seppur brevemente, le potenzialità, i limiti e le prospettive evolutive.

A differenza dei precedenti report, dunque, in questa breve introduzione cercherò di tracciare un quadro d'insieme della difesa civica, per come l'ho vissuta e percepita in questi anni e solo in chiusura farò riferimento ai risultati dell'attività svolta nel 2025, con l'auspicio che questa rapida panoramica possa offrire qualche spunto utile al legislatore regionale, contribuendo alla crescita di questa utilissima “*magistratura di persuasione*” che opera presso le Regioni.

La prima considerazione riguarda proprio la natura esclusivamente regionale della Difesa civica: mentre nella maggioranza dei paesi europei l'*Ombudsman* è istituito a livello di Amministrazione centrale ed è previsto dalla Carta Costituzionale (o disciplinato con leggi di cd. “*attuazione costituzionale*”), in Italia questa figura è sorta negli anni '70 grazie all'impulso delle Regioni (Toscana e Liguria tra le prime) e si è progressivamente estesa agli Enti locali con la Legge n. 142/90, ma è sempre rimasta confinata ad una dimensione locale, o comunque territoriale. Nonostante da oltre trent'anni vengano presentati disegni di legge e proposte per l'istituzione di un Difensore civico (o *ombudsman*) nazionale, l'Italia è rimasto uno dei pochi paesi dell'Unione Europea a essere sprovvisto di una figura di garanzia indipendente nazionale.

L'*ombudsman* nazionale in Svezia è stato costituzionalizzato con la Carta del 1809; in Finlandia è stato istituito con la Costituzione del 1919; in Danimarca nella nuova Costituzione del 5 giugno 1953; in Norvegia nella Costituzione del 1962; in Gran Bretagna, con il *Parliamentary Commissioner Act* del 1967; in Portogallo, con la Costituzione portoghese del 1976; in Spagna, con la Costituzione del 1978; In Francia, è istituito con legge ordinaria n. 73/6 del 3 gennaio 1973, come modificata dalla legge 76 del 24 dicembre 1976. Nei Paesi “federali” l'*ombudsman* è istituito anche in sede locale: solitamente regionale, ma in alcuni casi anche comunale come ad esempio in Serbia. Se l'istituzione del Difensore civico nazionale potrebbe rappresentare l'affermarsi di una cultura della mediazione e della risoluzione extragiudiziale delle controversie tra privati e pubblica amministrazione, rafforzando il prestigio e la fiducia nelle istituzioni pubbliche vi sono tuttavia ragioni altrettanto valide a sostegno della non necessità di tale figura.

In primo luogo la esperienza di altre autorità centrali di garanzia ha dimostrato che non sempre esse interagiscono positivamente con gli organi di garanzia locali nelle stesse materie. In secondo luogo la distanza tra l'organo centrale nazionale e i cittadini rischia di costituire un limite alla richiesta di tutela o di intervento nei confronti delle Amministrazioni locali. Infine l'esperienza del Coordinamento nazionale dimostra che in questa sede possono trovare spazio le esigenze di confronto di condivisione e di individuazione di interventi omogenei nelle materie di comune competenza e perfino di confronto con altri organi quali ad esempio l'ANAC il CADA, il Garante dei dati personali. Ed anche nei rapporti con le istituzioni e gli organi sovranazionali il Coordinamento può

rappresentare le proprie posizioni ed argomenti attraverso il proprio presidente e l'ufficio di presidenza. Sotto tale profilo occorrerebbe piuttosto dare riconoscimento normativo allo stesso coordinamento sia nella legislazione primaria sia in quella regionale.

La figura del Difensore civico nazionale potrebbe invece essere preziosa nella materia della tutela dei diritti fondamentali della persona e nella emanazione di linee guida organizzative valide per tutti i Difensori civici senza indebolirne l'azione e l'autorevolezza a livello locale

La seconda considerazione è strettamente collegata alla prima, e riguarda il ruolo stesso della difesa civica. La Difesa civica nasce, in Italia, come forma di garanzia pre-contenziosa facilmente accessibile per i cittadini, in ragione della gratuità e dell'assenza di formalità procedurali, volta a correggere le disfunzioni, le inefficienze e le iniquità dell'agire delle Pubbliche Amministrazioni. Va sottolineato che la difesa civica, nel prestare supporto ai cittadini, svolge anche un effettivo ausilio a favore delle Pubbliche Amministrazioni, che da questo organo vengono sostenute e sollecitate nel loro impegno a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (*art.97 Cost.*). Al tempo stesso, la difesa civica fornisce un supporto efficace agli organi giurisdizionali, che vengono sgravati da una massa di controversie minori e da liti risolvibili in via amichevole. Per questi motivi, la difesa civica può essere valida alleata del cittadino, ma al contempo amica preziosa delle pubbliche amministrazioni, in un'ottica virtuosa di crescita e miglioramento delle prestazioni. Andrebbero dunque potenziate tutte le iniziative, su base regionale o nazionale, volte ad estendere modalità informali, rapide e stragiudiziali di soluzione delle

controversie tra cittadino e PA; a migliorare i rapporti tra pubblico e privato; ad abbattere il contenzioso e il carico gravante sulla giustizia amministrativa, afflitta da ritardi cronici; e soprattutto, a ri-legittimare l'azione delle Istituzioni in una fase di profonda crisi della politica e della democrazia rappresentativa.

La terza considerazione riguarda le funzioni del Difensore civico. Storicamente, l'*ombudsman* svolge compiti di controllo sul potere del Governo e delle Pubbliche Amministrazioni, nell'interesse del Parlamento o di una determinata comunità di riferimento. Controllo che è esercitato sul buon funzionamento e sull'imparzialità degli apparati amministrativi, e non ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni politiche, tradizionalmente riservato agli Organi elettivi. Il controllo svolto dall'*ombudsman* riguarda, in genere, non solo la "*legittimità*" dell'agire della Pubblica Amministrazione e degli atti amministrativi (controllo di conformità-non contraddittorietà alla legge), ma anche il "*merito*" dell'attività amministrativa (si tratta in particolare di un controllo estrinseco e non sostitutivo). La mancanza di poteri coercitivi, vincolanti, consente infatti al Difensore civico di estendere la propria attività persuasiva - o di *moral suasion* come viene generalmente definita – fino a lambire il merito delle scelte riservate alla Pubblica Amministrazione, giungendo talora a mettere in discussione l'opportunità e la convenienza della decisione assunta nella fattispecie concreta. Ecco quindi che quello che apparentemente può sembrare un limite insormontabile all'azione del Difensore civico, ossia l'incapacità di assumere atti cogenti, si trasforma nel suo opposto, in una peculiarità unica che permette a questa figura di addentarsi negli "*interna corporis*" delle Amministrazioni ed esaminare, utilizzando un punto di vista esterno, l'opportunità delle scelte da esse assunte.

Per questa ragione, a differenza di altri giuristi che si sono espressi sul punto, non ritengo sia necessario dotare il Difensore civico di poteri coercitivi nei confronti dell'Amministrazione (sono sin troppi gli Organi, giurisdizionali e non, che esercitano un penetrante controllo di legittimità nei confronti dell'Amministrazione, sanzionandone l'operato attraverso sentenze e decisioni vincolanti). Tribunali Amministrativi, Giudici ordinari (civili e penali) Corte dei Conti, Revisori contabili, ANAC e Autorità indipendenti di ogni genere, sottopongono l'Amministrazione ad un vaglio molto penetrante, focalizzato essenzialmente sul rispetto della normativa vigente, non si avverte quindi davvero l'esigenza di introdurre un ulteriore “*centro*” regionale dotato di poteri controllo e sanzionatori, che andrebbe ad aggiungersi alla lunga lista degli organismi deputati a vigilare sulla legalità dell'agire pubblico. Molto più utile, invece, è sviluppare la peculiare attitudine alla persuasione che caratterizza l'azione del Difensore civico e lo contraddistingue – in modo positivo e originale - rispetto a tutti gli altri organi preposti a vigilare sulla legalità amministrativa, permettendogli di mettere in discussione la bontà (il merito) della soluzione adottata dall'Amministrazione. In questo senso le funzioni di *moral suasion* del Difensore civico consentono di esercitare un'azione di garanzia che va ben oltre l'imparzialità e la legittimità degli apparati amministrativi. Pertanto queste dovrebbero essere estese oltre i confini del rapporto tra amministrazione e privati, per arrivare a coprire l'intera gamma dei diritti spettanti alle persone, agli individui in quanto tali. Di qui la considerazione che riguarda l'ampliamento dell'ambito di intervento del Difensore civico, forzando i limiti del rapporto autorità-cittadino. È da condividersi pienamente, da questo punto di

vista, la proposta di attribuire al Difensore civico un potere di intervento in ambito regionale a tutela di tutti i Diritti fondamentali della persona, in particolare di quelle persone che non sono in grado di provvedere in modo autonomo alla difesa dei propri diritti e interessi.

Questa tutela ampia dei Diritti delle persone andrebbe a completare il sistema delle garanzie del cittadino nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, estendendosi a tutte le forme di discriminazione fondate su motivi di religione, orientamento religioso, politico, sessuale, linguistici, origine etnica, genere, età, abilità personali, accesso alle risorse tecnologiche e materiali. E quindi, coerentemente, una tutela estesa a tutti i Diritti fondamentali della persona dovrebbe includere anche l'azione nei confronti di soggetti privati, persone fisiche o Enti, che violino i Diritti fondamentali della persona nel territorio regionale. Non si tratterebbe, beninteso, di introdurre l'ennesimo controllore che aspetta al varco l'Amministrazione per censurarne le decisioni sotto il profilo della legalità formale, bensì di dare vita ad un Garante dei Diritti che si occupa delle persone a tutto tondo. Un Garante dei Diritti della persona che interviene per censurare le scelte dell'Amministrazione, sia sotto il profilo della legittimità che dell'opportunità, laddove necessario, ma soprattutto cerca di far dialogare proficuamente l'Amministrazione e i cittadini, in vista del miglior perseguimento dell'interesse pubblico.

Per le stesse ragioni appare del tutto condivisibile il riconoscimento di un ruolo specifico del Difensore in ambito sanitario e sociosanitario, estendendo a questa figura la funzione di Garante del Diritto alla salute dei cittadini, cui spetta il compito di promuovere l'effettivo

rispetto della dignità umana, l'autonomia delle persone con disabilità, l'integrazione nella società delle persone malate o portatrici di handicap. In questo senso è opportuno che il Garante della salute sia dotato di poteri di intervento non solo nei confronti delle strutture del servizio sanitario regionale, ma anche delle strutture private accreditate, in relazione alle attività convenzionate. Ulteriore considerazione riguarda il ruolo centrale del Difensore civico nel contrasto alla corruzione pubblica e in particolare, nella costruzione di una cultura della trasparenza. In quest'ottica, molto opportunamente il *D.lgs. 33/2013* individua il Difensore civico regionale – laddove presente – come organo cui rivolgere eventuali reclami contro i dinieghi di accesso civico generalizzato e contro l'omessa pubblicazione di dati e informazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche. La scelta legislativa è stata senz'altro appropriata, perché i Difensori civici vantano una esperienza quasi trentennale in materia di accesso procedimentale e annualmente valutano migliaia di dinieghi di accesso agli atti. Sono dunque dei veri e propri esperti in tema di accesso alla documentazione pubblica. In via generale la legge attribuisce la competenza sui reclami per i dinieghi di accesso civico al Responsabile della trasparenza (RPCT), individuato all'interno di ciascuna Amministrazione Pubblica, ma, nel caso di atti degli Enti locali e territoriali, prevede che siano i Difensori civici regionali a ricevere le lamentele dei cittadini. Questa soluzione garantisce maggior trasparenza all'agire pubblico e restituisce fiducia ai cittadini nei confronti dell'Amministrazione e della sua capacità di risolvere con imparzialità e obiettività i conflitti con i privati. La maggiore indipendenza e terzietà dei Difensori civici rispetto alle Amministrazioni inadempienti, oltre a

riscuotere la fiducia dei cittadini, favorisce il funzionamento del meccanismo di controllo “*a catena*”, che prevede la segnalazione di violazioni degli obblighi di trasparenza all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all’Autorità Nazionale Anti Corruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio di disciplina. Inoltre si rimarca l’assenza di un presidio di garanzia contro le disfunzioni amministrative a livello comunale, ossia proprio laddove l’attività amministrativa assume maggiore concretezza e vicinanza rispetto ai cittadini. Dal momento che la *Costituzione della Repubblica* intesta la funzione amministrativa in via principale ai comuni (*art. 118 Cost.*), è proprio a livello comunale che si avverte maggiormente l’esigenza di figure terze ed imparziali, dotate di funzioni di garanzia contro le disfunzioni dell’amministrazione. A seguito della soppressione della figura del Difensore civico comunale, avvenuta nel 2010 per esigenze di *spending review*, le popolazioni comunali si sono trovate sprovviste di un Difensore civico di riferimento. Né, per colmare questa lacuna, il Difensore civico regionale può estendere d’ufficio la propria attività di vigilanza, raccomandazione e indirizzo agli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitana) trattandosi di Enti dotati di specifica autonomia che legittimamente potrebbero respingere qualsiasi tentativo di interferenza nell’esercizio di competenze proprie e riservate. Affinché il Difensore civico regionale possa svolgere la propria funzione di garanzia anche sull’attività dei Comuni e degli Enti locali in genere occorre che questi ultimi, con atti di autolimitazione della propria autonomia, accettino consensualmente di sottoporsi all’autorità del Difensore civico regionale. A questo fine è indispensabile arrivare al superamento del testo di legge attualmente vigente (*l.r.17/1986 Istituzione del Difensore civico*) in cui è

prevista l'attivazione di forme di collaborazione tra la Regione Liguria e Comuni del territorio regionale, mediante la stipula di specifiche convenzioni. In altri termini deve essere garantita a tutti i cittadini liguri la possibilità di rivolgersi al Difensore civico, a prescindere dall'esistenza di una convenzione tra il Comune di residenza e il Consiglio Regionale, al fine di garantire pari dignità sociale ai sensi *dell'art.3 e 97 della Costituzione*.- A tale proposito auspico che entro l'anno 2026 l'Assemblea Legislativa della Liguria licenzi il disegno di legge di accorpamento delle figure dei Garanti, quali Autorità Indipendenti di Garanzia.

Occorre poi sviluppare ulteriori forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di un Accordo quadro tra ANCI e Difensore civico, prestando particolare attenzione alle realtà territoriali minori e decentrate.

RAPPORTI CON I CITTADINI

Date le vaste competenze della Difesa civica, le richieste dei cittadini sono le più svariate, e coinvolgono tutti i settori dell'attività amministrativa.

Le doglianze dei residenti nei Comuni di cui si dirà più in dettaglio riguardano, soprattutto:

- problemi edilizi, di carattere ambientale quali a titolo esemplificativo l'installazione antenne di telefonia di ultima generazione 5G anche in prossimità aree cd. sensibili quali parchi, giardini, ospedali, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo;
- problemi afferenti la viabilità, di manutenzione a regime giuridico di strade, comunali o vicinali. Contestati, spesso, l'ammontare della tariffa sui rifiuti solidi urbani, Imposta Municipale sugli Immobili, e la

modalità operata da diversi Comuni circa la liquidazione del canone unico di occupazione di suolo pubblico, ovvero canone ricognitorio sui passi carrai.

- Numerose le lamentele per la rumorosità degli avventori di esercizi pubblici nelle ore notturne, e per le immissioni di fumi ed odori da impianti industriali.
- Sono sempre più numerose le istanze di soggetti che, versando in gravi difficoltà economiche, si rivolgono a questo Difensore civico per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare e ottenere aiuti economici dagli Enti pubblici e gestori di servizi pubblici quali gli operatori di luce, gas e acqua (cd. bonus a valere sulle bollette).

LA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVILI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ITALIANE

Lo scorso anno si è intensificata l'attività del Coordinamento dei Difensori Civili Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che come sopra detto ha un Presidente e due Vice Presidenti eletti da tutti i Difensori civici come previsto dal regolamento che lo stesso Coordinamento si è dato.

Detto Coordinamento si riunisce con cadenza bimestrale a Roma ma anche in sedi decentrate, per esaminare e discutere di problemi comuni ed assumere iniziative omogenee e buone prassi funzionali e utili alla esigenza di garantire adeguata tutela a tutti i cittadini. Con riguardo a tali problematiche detto Coordinamento si è riunito più

volte istituendo al proprio interno dei gruppi specifici di lavoro estesi anche al personale amministrativo degli Uffici.

Data delle riunioni

-16 e 17 GENNAIO 2025 :

-20 FEBBRAIO 2025;

-15 e 16 MAGGIO 2025;

-23 e 24 GIUGNO 2025;

- 23 LUGLIO 2025;

- 18 e 19 SETTEMBRE 2025;

- 22 OTTOBRE 2025;

- 5 e 20 NOVEMBRE 2025;

- 17 DICEMBRE 2025

Sono state previste ulteriori riunioni a gennaio 2026 a Milano e il 26 marzo 2026 a Genova con abbinamento ad un convegno nazionale sulla applicazione ed utilità della intelligenza artificiale nella attività del Difensore civico.

In sintesi si descrivono le principali tematiche oggetto di approfondimento e di comune interesse anche attraverso il confronto con ANAC, ANCI, Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi (CADA), Garante Nazionale per la Protezione dei Dati Personali: ed i rapporti istituzionali tra il Dipartimento della Trasformazione Digitale ed il Coordinamento nazionale dei Difensori civici, con la previsione di organizzare campagne di sensibilizzazione, forme di collaborazione con Università e scuole, promozione di progetti per ridurre il divario digitale.

Su tale settore si è sviluppato un tavolo permanente sulla digitalizzazione inclusiva, il potenziamento dell'accessibilità ai Servizi Digitali, con la promozione di iniziative volte alla creazione di punti di accesso gratuiti per i cittadini meno digitalizzati, persone con disabilità, detenute o private della libertà personale, non in possesso dello SPID, della Carta di Identità Elettronica o della Carta Nazionale dei Servizi, trattandosi di questioni di centrale importanza per l'accesso ai servizi pubblici essenziali da parte dei cittadini (ad esempio all'INPS alle Aziende sanitarie, all'Agenzia delle entrate) e per la loro tutela rispetto a ad attività criminose ai loro danni attraverso il sistema informatico. A tale riguardo il Difensore civico ha svolto, con propria relazione, un intervento presso il Comune di Imperia, ed in sede di riunioni presso il Consiglio regionale insieme ai rappresentanti del CO.RE.COM., degli Assessorati competenti per la trasformazione digitale e delle Autorità competenti quali la Polizia Postale e la Guardia di Finanza, ed è intervenuto a Bologna in occasione di un convegno organizzato dalla locale Difesa civica sul tema delle truffe digitali a ottobre 2025.

Tra gli interventi del Coordinamento mette conto segnalare quelli riguardanti:

CARTA DI ROMA PER LA TUTELA CIVICA

La Carta delle Regioni per la Tutela Civica vuole essere un manifesto di responsabilità istituzionale e di impegno etico. Essa afferma che la Difesa Civica non è soltanto una funzione di garanzia, ma un motore di fiducia democratica e un presidio di cittadinanza viva e partecipata, al servizio di ogni persona e della comunità tutta. Presentare prospettive di collaborazione con il Mediatore Europeo su temi come

la trasparenza amministrativa, la tutela dei diritti digitali e l'accesso ai servizi pubblici locali.

PROPOSTA DI LEGGE SULLA DIFESA CIVICA IN ITALIA

La proposta di legge predisposta dal Coordinamento stabilisce norme generali in materia di Difesa civica regionale, in conformità con gli *articoli 3 e 97 della Costituzione*, con la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e con indirizzi espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa e detta disposizioni volte ad armonizzare le leggi regionali e delle Province autonome istitutive della difesa civica al fine di garantire omogeneità di ruolo e di funzioni dei Difensori civici regionali, garantire un accesso equo alla tutela civica a tutti i cittadini della Repubblica indipendentemente dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza. E soprattutto da' riconoscimento legislativo allo stesso Coordinamento ed alle sue funzioni.

IL CONTROLLO SOSTITUTIVO DEL DIFENSORE CIVICO

NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

Riguardo all'attivazione del potere sostitutivo disciplinata dall'*art.136 del D.lgs 267/2000 TUEL*, riferita ai casi in cui gli Enti Locali ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, sebbene diffidati a provvedere entro un congruo termine, si è sviluppato un confronto per definire l'ambito e il contenuto.- *L'art. 136 del TUEL prevede che “qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore civico regionale”*. La nomina del

Commissario ad acta, spettante al Difensore civico regionale, è altresì prevista dall'art.5 comma 3 l.r. 5 agosto 1986 n. 17.

Una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale vuole che i poteri sostitutivi in oggetto debbano essere esercitati esclusivamente da Organi di governo ovvero su decisione degli stessi. Nella sentenza 29 aprile 2005 n. 167 la Corte Costituzionale ha, infatti, confermato (rispetto alla legislazione regionale) come una norma, la quale delineava una disciplina del potere sostitutivo incentrata totalmente sul Difensore civico regionale, non apparisse conforme al principio indicato, giacché il Difensore civico non può considerarsi Organo di governo della regione. Ma già nelle sentenze nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112 e 173 del 2004 la Corte aveva affermato che il Difensore civico è titolare soltanto di funzioni meramente connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa, nella sostanza assimilabili a quelle di controllo spettanti, prima dell'abrogazione dell'art. 130 Costituzione, ai Comitati Regionali di Controllo (Co.re.co.). In particolare con la sentenza n. 43/2004 la Corte Costituzionale aveva già ampiamente chiarito che il potere sostitutivo “*deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del 1994, n. 313 del 2003): ciò che è necessario stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autonomia, costituzionalmente rilevante, dell'Ente sostituito*”. In estrema sintesi: esistono solidi argomenti a sostegno dell'illegittimità costituzionale dell'attuale art. 136 T.U.E.L. nella parte in cui non conferisce ad un Organo di governo, bensì al Difensore civico regionale il potere di sostituirsi (previa diffida) agli Enti locali, ancorché per l'adozione di atti obbligatori per legge. Al riguardo appare meritevole di attenzione la sentenza del Consiglio di Stato sez V, del 16 luglio 2001 n.5365,

la quale annullava il provvedimento del Difensore civico della Regione Campania attraverso cui veniva nominato il Commissario ad acta in sostituzione di un Comune inadempiente per l'adozione di un regolamento. In forza degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, il Collegio ha ritenuto invero che la previsione di cui all'art.136 TUEL che prevede il potere diretto del Difensore civico di surrogarsi agli Enti inadempienti rispetto all'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge, deve riferirsi esclusivamente ai casi in cui l'Amministrazione locale sia chiamata ad assumere una decisione che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, in adempimento di un obbligo di legge che non le riconosce ambiti di valutazione se non di tipo tecnico.

IL FOIA: DECRETO TRASPARENZA D.lgs 33/2013 e s.m.i.

In tale settore l'attività del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici regionali si è svolta con la partecipazione a incontri e interlocuzioni con il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici con l'ANAC, con la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi (CADA) dedicati alla trasparenza amministrativa (*"FOIA, istruzioni per l'uso" linee guida FAQ ANAC del 16 luglio 2024*), con il Garante Protezione Dati Personali e comunicazioni ufficiali, in cui sono state esaminate le questioni poste dalla nuova disciplina dell'accesso civico: queste iniziative, nel complesso, contribuiscono alla crescita di una cultura della trasparenza, contrapposta alla cultura del segreto amministrativo sin qui dominante.

Sono state realizzate proposte intese a rendere omogenee tra di loro la disciplina della *Legge 241/90* e dell'accesso civico generalizzato. A tale riguardo va ricordato che Il *D.lgs 33/2013 all'art.5 comma 7* dispone che il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), di cui *all'articolo 43*, che decide con provvedimento motivato.

Il successivo *comma 8* aggiunge la possibilità per il soggetto interessato di rivolgere al Difensore civico ricorso per il riesame del diniego parziale o totale dell'accesso o in caso di mancata risposta. Tale procedura è prevista per i soli atti delle Amministrazioni regionali o degli Enti locali o degli Enti controllati ma non per gli atti delle Amministrazioni Pubbliche centrali, Organi periferici, Autorità portuali. Nel caso di questi ultimi, il ricorrente ha la sola possibilità di rivolgersi al RPCT avverso il differimento, diniego parziale o totale dell'Amministrazione, ma non anche alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi che, come è noto, è invece competente per la materia dell'accesso documentale *ex legge 241 del 1990* nei cfr delle Amministrazioni periferiche dello Stato (vedi in premessa supra).

Di fatto l'utente, in caso di rigetto parziale o totale del RCPT ai sensi *dell'art.5 c.7 del D.lgvo .33/2013*, ha a disposizione solo il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi *dell'art.116 del Codice del processo amministrativo* di cui al *D.Lgvo 2 luglio 2010,n.104*.

Per contro sul caso dell'accesso documentale di cui alla *legge 241/1990*, nel caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il

richiedente può rivolgersi direttamente alla Commissione per l'accesso (CADA) di cui all'*art.25 c.4.-*

Al riguardo l'ANAC interpellata dal Difensore civico circa l'aporia normativa tra le disposizioni sulla richiesta di riesame in materia di accesso documentale (*art.25 c.4L.241/1990*) e accesso civico generalizzato (*art.5 c.8 d.lgs.33/2013*), si è limitata a rammentare che *“in riferimento all’ambito applicativo del ricorso al Difensore civico regionale, si rammenta che l’art.5, comma 8, del d.lgvo. n.33/2013, fa riferimento esclusivamente agli atti delle Amministrazioni delle Regioni o degli Enti locali”*.

Tenuto conto dell'aporia normativa tra i due istituti di accesso (documentale e accesso civico generalizzato), è stata suggerita da tempo dal Coordinamento Nazionale dei Difensori civici la modifica normativa in materia di accesso civico generalizzato, per estendere la trattazione delle domande di riesame di cui *all’art.5 comma 8 del d.lgs 33/2013* alla Commissione per l'accesso o comunque ad altro organismo preventivamente identificato e qualificato per garantire la effettiva equiparazione tra i due istituti laddove si tratti degli Organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato, comprese le Autorità portuali. Non tralasciando il fatto che l'organo di controllo nell'inerzia o sul diniego dell'Amministrazione periferica statale, (RPCT) per quanto indipendente, è sempre emanazione della Amministrazione stessa.-

Ciò detto l'istituto dell'accesso è indubitabilmente uno strumento a disposizione dei privati per un più efficace esercizio dei diritti di cittadinanza, quindi non è più limitato alla tutela di una sottostante situazione giuridica soggettiva connessa al documento, come nell'ipotesi di accesso

documentale previsto dalla legge n. 241 del 1990, ovvero legata all'esercizio di un mandato politico, come nel caso dell'accesso garantito ai consiglieri comunali e provinciali dall'*art. 43 del Testo unico sugli Enti locali*.

GARANTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Per quanto attiene poi al diritto alla salute, con l'estensione al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante del Diritto alla salute, la competenza assume particolare importanza e riveste il carattere della priorità.

In questo settore, il “Garante del diritto alla salute” non si è limitato ad intervenire nel settore sanitario per fare fronte a situazioni che già abitualmente tratta, come le gravi criticità ed i disservizi legati alla mancata fruizione delle prestazioni, o le criticità riscontrate nell'accesso ai servizi (liste d'attesa, applicazione del ticket, problematiche legate ai percorsi assistenziali per determinate patologie, sovraffollamento dei servizi di pronto soccorso) principalmente imputabili a carenza di risorse umane. Ma è intervenuto per garantire una tutela non giurisdizionale più ampia dei diritti e degli interessi dei soggetti che entrano a contatto con gli Organismi sanitari, sia pubblici che privati convenzionati, attraverso interlocuzioni sia con l'Assessore alla Sanita e Politiche socio sanitarie e Terzo settore della Regione Liguria sia con gli Uffici Rapporti con il Pubblico delle (ormai) riformate Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere. In riferimento a questi aspetti specifici la figura del Difensore civico rivela una buona capacità dinamica e apertura sulla realtà. La presenza di Diritti sociali accanto ai tradizionali Diritti di libertà rappresenta una novità di grande rilievo rispetto al passato costituzionale italiano: nasce l'idea di società dove gli

interventi a favore dei soggetti in condizioni di svantaggio consentono di ridurre le differenze sociali, sulla base del principio solidaristico che ispira l'intera Carta costituzionale.

Il processo di ricostruzione di una identità sociale riconosciuta, attraverso il superamento di una visione negativa e la riformulazione delle regole della società in maniera tale da garantire eguali condizioni per il pieno godimento dei diritti umani viene definito come inclusione sociale. Tale processo è riconosciuto dalle stesse Nazioni Unite, che hanno a questo scopo approvato la *Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità*, sottolineando che la condizione di queste persone è un problema di mancato rispetto dei loro Diritti umani. La condizione di disabilità, secondo il modello sociale, non deriva da qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la società organizza l'accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi. Per cui una persona si trova in condizione di disabilità non perché si muove con una sedia a rotelle, comunica con il linguaggio labiale, si orienta con un cane guida, ma perché gli edifici sono costruiti con le scale, si pensa che comunicare sia possibile solo attraverso il linguaggio orale, orientarsi sia possibile solo attraverso l'uso della vista, relazionarsi agli altri solo in forma intellettualmente pienamente consapevole. Il fatto di vivere condizioni di mancanza di pari opportunità, ritenute ovvie dalla società, e di essere sottoposti a trattamenti discriminatori ritenuti legittimi, ha prodotto un duplice effetto: da un lato le persone con disabilità sono diventati cittadini invisibili nelle politiche e nelle azioni sociali, dall'altro, essi subiscono una vera e propria esclusione sociale fino a ieri socialmente giustificata. La condizione di disabilità è così inscritta in un

circolo vizioso: essa diventa causa ed effetto di povertà. Il processo di inclusione invece implica una trasformazione della relazione. Tale trasformazione considera la persona esclusa come il principale attore del cambiamento, dal momento che è lui che subisce le discriminazioni e la mancanza di pari opportunità. Il processo di inclusione non ha reale efficacia senza la partecipazione degli esclusi. Lo slogan del movimento delle persone con disabilità, *“nulla su di noi senza di noi”*, sintetizza questo valore, che d'altra parte è un valore universale, applicabile a tutto il genere umano. Il processo di inclusione deve prevedere la partecipazione degli esclusi in condizione di parità rispetto altri membri della comunità, in termini di riconoscimento sociale e di partecipazione alle decisioni sulle regole sociali e le azioni da mettere in pratica per conseguire la non discriminazione e le pari opportunità. L'inclusione è quindi un diritto/processo che interviene per riscrivere le regole della società che esclude, che colpisce le persone da più punti di vista: stigma sociale, impoverimento delle persone colpite, marchio di diversità negativa, rifiuto al dialogo. Se l'esclusione è basata su un'azione semplice – il rifiuto della parità di condizione, la negazione dell'appartenenza attraverso trattamenti differenziati senza giustificazione, la cancellazione dell'altro come persona titolare di Diritti umani – l'inclusione è, invece, un processo faticoso, di crescita di consapevolezza, riscrittura dei principi, recupero di dignità delle persone escluse, di ricerca sugli strumenti appropriati per ridare dignità e ruoli alle persone escluse, di presa in considerazione di nuovi bisogni. Iniziative specifiche e materie emergenti. E' necessario supportare le persone con disabilità non solo riducendo la limitazione funzionale, ma anche riducendo le barriere ambientali e le discriminazioni. In diversi casi ho percepito la mancanza di

una “*cultura della disabilità*”, in altri termini viene ancora percepita come un aspetto dell’esistenza da rimuovere, di cui vergognarsi, e che affligge il soggetto che ne sia “*colpito*”. Tra le conseguenze della mancata diffusione di questa “*cultura della disabilità*” si può citare, inoltre, il fatto che le richieste di studenti e studentesse con disabilità sono spesso ancora reputate inutili aggravii della “*normale vita universitaria*”, o “*scorciatoie*” per ottenere facilitazioni che, se accordate, vengono considerate discriminazioni “*alla rovescia*”. In base al parere delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità – nonché secondo quanto disposto dal dettato legislativo (*legge 328/2000*) – sarebbe necessario elaborare dei progetti individuali, incentrati sulle effettive esigenze della persona interessata, tenendo conto delle diverse dimensioni dell’esistenza. Inoltre, particolare importanza è assunta dal budget di salute, il dispositivo a sostegno del diritto ad una vita autonoma, che ha trovato rinnovata eco con la legge sul “*Dopo di noi*”. Secondo l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, il budget di salute è uno “*strumento di definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire centralità alla persona, attraverso un progetto individuale globale*”. Si tratta, in altri termini, di una possibilità gestionale diretta a riconfigurare il sistema di offerta dei servizi e degli interventi sociosanitari assumendo come fondamentale la centralità della persona con disabilità e della sua famiglia, al fine di valorizzarne la capacità di autodeterminazione e la possibilità di personalizzare l’assistenza in base alle proprie esigenze di cura, salute, riabilitazione, abitazione, occupazione, socialità. Se le questioni sulle quali intervenire sono ancora molte, va certamente dato conto di come i principi della

Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità (in particolare, quelli relativi all'autonomia e alla vita indipendente delle persone con disabilità, nonché l'accessibilità) stiano iniziando ad affermarsi. Iniziative specifiche e materie emergenti.

Le difficoltà specifiche delle persone con disabilità, sia all'interno dell'ambiente di lavoro pubblico, sia come utente dei servizi pubblici, assumono oggi una particolare rilevanza.

ATTIVITA' DELL'UFFICIO

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Venendo ai risultati dell'azione svolta dal Difensore civico nel corso del 2025, si può affermare in base alle attività svolte che l'intervento si è svolto secondo le linee sopra delineate.

Dai dati pubblicati in questa relazione si può facilmente evincere come il Difensore civico, di fatto, stia già ampliando la propria azione di tutela nei confronti di categorie di cittadini particolarmente deboli, dando sempre maggiore attenzione a specifiche forme di discriminazione ed esclusione amministrativa. Si pensi ad esempio all'importante ruolo svolto dal Difensore civico regionale per garantire l'effettiva protezione dei diritti delle persone con disabilità. Gli interventi specifici realizzati dalla Difesa civica in favore delle persone con disabilità si sono tradotti in interventi puntuali, operativi, volti a dare attuazione ai Diritti dei disabili come cittadini che devono poter svolgere la propria attività senza incontrare ostacoli, materiali e morali, nella vita di tutti i giorni. Si è pertanto esercitata una robusta azione di contrasto nei confronti di ogni tipo di barriera, degli ostacoli concreti che impediscono lo svolgimento delle libertà più elementari ad essi spettanti: la libertà di circolazione, di trasferimento, la libertà di fruire dei servizi pubblici e dei servizi alla persona.

Sul fronte dei “nuovi” Diritti, poi, si è verificato un potenziamento delle funzioni del Difensore civico nel settore della trasparenza e del Diritto di accesso. *Il D.lgs. n.*

97 del 2016, con il quale è stato estensivamente novellato il c.d. Codice della trasparenza (*D.lgs. n. 33 del 2013*), ha introdotto una nuova forma di accesso civico generalizzato, riservando al Difensore civico regionale, la funzione di tutelare l'esercizio del nuovo Diritto in caso di diniego o differimento opposti in maniera illegittima da parte della Pubblica Amministrazione. E ancora il Diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal *D.lgs 195/2005*. Nel corso dell'anno sono quindi pervenute a questo ufficio varie istanze di richieste di accesso civico generalizzato, anche se i reclami per dinieghi di accesso documentale, o difensivo, avanzati ai sensi della *Legge n. 241/90* continuano a rappresentare la casistica prevalente sui 64 fascicoli aperti.

Una funzione importante che l'ufficio del Difensore civico ha svolto a favore della trasparenza è stata proprio quella di informare i cittadini dell'introduzione del diritto di conoscere dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione che spetta ad essi a prescindere da una specifica legittimazione o di un rapporto qualificato con il documento richiesto.

ACCESSO AGLI ATTI

ACCESSO DOCUMENTALE (L.241/90);

La facoltà di avvalersi di tale forma di tutela definita “*giustiziale*” dalla giurisprudenza, in quanto alternativa al ricorso giurisdizionale, è prevista dall'*art. 25, comma 4 della legge 241/1990*. La Difesa civica è individuata dal legislatore come competente sui ricorsi in materia di accesso documentale nei confronti dell'Amministrazione regionale (quindi Organi, Enti e Aziende regionali) e delle Amministrazioni locali presenti sul territorio regionale. La competenza sui ricorsi nei confronti delle Amministrazioni

periferiche statali presenti sul territorio regionale è invece deferita alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi CADA istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso degli anni si è consolidata la buona prassi della trasmissione reciproca per competenza delle istanze effettuate all'uno o all'altro Organo, con la indicazione di cui alla *circolare della Commissione n. 288852/2015* che, in caso di *traslatio iudicii*, deve considerarsi salvo il termine per la presentazione del ricorso, se rispettato nel presentarlo alla autorità incompetente a riceverlo, a cura della quale avviene la trasmissione. L'accesso documentale deve essere sostenuto da un interesse qualificato, costituito da una situazione giuridicamente tutelata che sia collegata alla documentazione oggetto della richiesta. Dal punto di vista oggettivo, la richiesta deve riguardare documenti già in possesso della PA. La nozione di documento amministrativo, come tale accessibile, è fornita *alla lett. d) dell'art. 22 della legge di riferimento*, che in modo ampio ricomprende, tra l'altro, gli atti anche endo procedimentali e *iure privatorum* purché finalizzati all'attuazione dell'interesse pubblico. Da tenere sempre presenti sono i casi di esclusione del diritto di accesso documentale, di cui *all'art. 24*, e la potenziale conflittualità con il diritto alla protezione dei dati personali, garantito dall'obbligo per la PA che riceve l'istanza, di notificarla ai controinteressati indicati dalla *lett. b) dell'art. 22* come tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Si ricorda in proposito che la c.d. "*norma di chiusura*" di cui al *comma 7 dell'art. 24*, dopo aver elencato i casi di esclusione dell'accesso, dispone che debba "*comunque essere garantito ai*

richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". L'art. 59 del citato decreto riguarda la protezione dei dati sensibili che sono accessibili nei modi e nei limiti della legge 241/1990, da esso espressamente richiamata. L'art. 60 relativo ai dati "sensibilissimi" o supersensibili (dati genetici, salute, vita sessuale) stabilisce che il loro trattamento è consentito solo se la situazione da tutelare col diritto di accesso sia di "pari rango" o costituisca un diritto inviolabile della persona. La fattispecie di cui all'art. 24, comma 7, è definita dalla giurisprudenza "accesso difensivo", poiché stabilisce che si possa accedere oltre misura, anche nei casi di esclusione, qualora il documento sia strumentale alla difesa dei propri interessi giuridici. Tale accesso difensivo è stato oggetto di recente precisazione da parte del Giudice amministrativo che ne ha circoscritto l'ambito, stabilendo che per poterlo invocare non sia sufficiente l'indicazione dell'interesse alla difesa in modo generico, con formula di stile come ad esempio "per ragioni di giustizia", ma che debba essere indicato in modo puntuale il nesso di strumentalità tra situazione da tutelare e documento richiesto. L'interesse va, pertanto, indicato in modo specifico a chiarificazione della esigenza difensiva, dovendo la PA poter essere messa in grado di individuare detto nesso di strumentalità. Tuttavia, nello svolgere tale operazione, la PA non può condizionare il diritto di accesso alla propria valutazione sulla futura concreta utilizzabilità del documento da parte del richiedente per far valere le proprie ragioni nel merito. Tale valutazione spetta solo al

richiedente e al giudice davanti al quale egli farà eventualmente valere tali ragioni (*cf. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 4/2021*). E' interessante evidenziare l'esito che hanno avuto le istanze ricevute dalla Difesa civica in materia di accesso documentale, poiché tale dato rende percepibile la garanzia di tutela "giustiziale" offerta dalla Difesa civica, con particolare riferimento alla finalità dell'istituto voluto dal legislatore allo scopo di prospettare alla PA una soluzione di legittimità alla quale conformarsi, con effetto deflattivo rispetto al ricorso giurisdizionale, con risparmio notevole di tempo, risorse umane e, soprattutto, di danaro pubblico.

Nel 2025 sono stati aperti, come detto, complessivamente n. 64 fascicoli (accesso documentale, accesso civico generalizzato, accesso alle informazioni ambientali) di cui 47 afferenti al ricorso al Difensore civico per ottenere il riesame di cui all'*art.25 c.4 L.241/90* in materia di tutela del diritto di accesso documentale, sulla base delle relative istanze.

Per molti casi, dopo attenta istruttoria il ricorso è stato valutato positivamente nella sua ritualità e fondatezza ed è stato emesso il nostro provvedimento di richiesta di riesame dell'atto di diniego, espresso o tacito, limitativo o di differimento, del diritto di accesso ritenuto illegittimo.

In tutti gli altri casi, la richiesta di riesame del Difensore civico è stata accolta anche parzialmente previo oscuramento e minimizzazione dei dati personali, con soddisfazione dei ricorrenti.

Diversamente, in altre circostanze, è stata accertata l'incompetenza della Difesa civica a riceverle e trattandosi di istanze nei confronti della Amministrazione statale

periferica, il Difensore civico ha provveduto alla loro trasmissione per competenza alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (CADA) informandone contestualmente il ricorrente.

Diritto di accesso documentale – casistica

- Merita menzione la domanda di riesame al Difensore civico di un ex dipendente di un Comune che a vario titolo nella sua qualità di soggetto titolare di posizione giuridica protetta, si è rivolto al Difensore civico per avere accesso a documenti riguardanti il proprio fascicolo personale, oggetto di differimento del Comune. Dopo l'invito del Difensore civico sono stati rilasciati i documenti utili all'instaurazione di un ricorso giurisdizionale nei confronti dell'Ente.
- Un cittadino, al quale era stato confiscato il veicolo per violazione del Codice della Strada, ha presentato ricorso al Difensore civico per ottenere pieno ed esauriente riscontro alla domanda di accesso documentale ai verbali di contestazione ed alle dichiarazioni testimoniali ai sensi dell'*art. 24, comma 7, L. 241/1990*, a fronte dell'accoglimento parziale disposto dall'Ente Locale che aveva oscurato i dati identificativi del testimone (generalità ed estremi del documento di identità e numero del telefono cellulare). Il cittadino esprimeva la necessità della piena conoscenza dei dati ai fini difensivi, per citare il testimone le cui dichiarazioni erano riportate nel verbale nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace. La *L. 241/90 all'art. 24 c. 7* dispone che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai

documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; il Difensore civico evidenziava all'Amministrazione che l'istante ha il diritto e la necessità di potersi difendere rispetto alla contestata violazione attraverso l'escussione dei testi a conoscenza dei fatti e quindi di conoscere i luoghi dove poterli far citare, al fine di consentire la corretta notifica di eventuale citazione in giudizio. A seguito dell'intervento del Difensore Civico, il cittadino otteneva i verbali in forma integrale con la piena ostensione dei dati ivi contenuti, per la effettiva e concreta tutela in giudizio dei diritti ed interessi dell'istante.

- Un cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore Civico, al fine di ottenere il riesame avverso il silenzio serbato sulla domanda resa ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990 di accesso ai documenti ed ha chiesto la verifica della regolarità del procedimento circa gli aggravati procedurali ed economici richiesti da un Comune, consistenti nella compilazione di un modulo di accesso agli atti e nel pagamento dei "diritti di ricerca e accesso agli atti". Il Difensore civico ha rilevato che secondo consolidata giurisprudenza amministrativa non si possono imporre al cittadino diritti svincolati dai criteri di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo costi non previsti dalla norma sulla base di tariffari che rischierebbero di "trasformare l'onere economico in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso o in una misura deterrente" (*Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, Parere del 7 giugno 2018*) rischiando di vanificarne la gratuità. "Gli oneri conseguenti all'esercizio

di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità ...omissis... senza che sia consentito trasferirli sul cittadino istituendo una vera e propria tassa extra ordinem” (TAR Toscana, I sez., sentenza n. 615/2019). La previsione regolamentare dell’Ente Locale contrasterebbe con l’art. 25 c. 1 L. 241/1990, che stabilisce il rilascio di copia subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura, questi ultimi generalmente previsti con riferimento alle copie di documentazione urbanistica e/o edilizia *“purché le tariffe previste non eguagliano il valore economico della prestazione eseguita dai funzionari”* (Cons. Stato, ord. n. 1900/2015). Il Difensore civico ha ottenuto dall’Ente Locale la gratuità dell’accesso, in osservanza del principio della gratuità dell’esame dei documenti, garantito anche dal Regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, temperato per i soli casi di impegno particolarmente gravoso con ricerca di atti in archivio e, dunque, per procedimenti definiti e di effettivo difficoltoso reperimento. In tali limiti è ragionevole che la copia dei documenti richiesti possa rendersi ostensibile in assenza di un impegno particolarmente gravoso, evitando così di *“trasformare l’onere economico in un ostacolo all’esercizio del diritto di accesso o in una misura deterrente ...omissis... in quanto l’amministrazione non può ricavare profitto dai soggetti che esercitano il diritto di accesso”* (TAR Lombardia - Brescia, sent. n. 643/2008).

- Diversi Consiglieri di minoranza di Comuni liguri si sono rivolti al Difensore civico per poter acquisire documenti utili all’espletamento dell’attività di

sindacato ispettivo di cui all'*art.43 D.lgs 267/2000*. Talune Amministrazioni hanno motivato il silenzio rigetto a seguito delle plurime istanze dei Consiglieri. Nel rammentare l'orientamento della giurisprudenza e il vigente ordinamento in cui il Consigliere Comunale vanta un diritto pressoché incondizionato agli atti del Comune per lo svolgimento del mandato, la documentazione è stata puntualmente rilasciata ai Consiglieri.

- Un dirigente di un Comune ligure si è rivolto al Difensore civico al fine di ottenere da Soc. Autostrade per l'Italia il rilascio di documentazione utile ad una vertenza per abusi edilizi. Dal momento che l'istanza è stata regolarmente notificata dal Difensore civico alla Commissione Nazionale per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, organo competente alla trattazione della domanda trattandosi di un gestore di servizio pubblico nazionale - Soc. Autostrade rilasciava nell'immediatezza una relazione tecnica sulla causa pendente che il Comune riteneva esaustiva.
- Varie richieste hanno riguardato la domanda di ostensione di documenti afferenti all'espletamento di gare pubbliche per la gestione di spazi pubblicitari in Comuni liguri, avvenuta da parte di soggetti partecipanti alla gara pubblica i quali si erano visti rifiutare dall'Ente il rilascio degli atti. Dopo l'intervento del Difensore civico i Comuni hanno rilasciato la documentazione idonea a valutare i criteri di assegnazione della gara d'appalto.

- Talune domande poi hanno riguardato l'ostensione di atti circa la segnalazione di asseriti abusi edilizi, che hanno trovato parziale accoglimento di questo Difensore civico con l'oscuramento dell'indirizzo e mail/pec e del nominativo dei segnalanti-
- Tra le istanze di riesame spicca anche la domanda di una mamma per accedere alla graduatoria dell'asilo nido comunale, al cui bando aveva partecipato per la figlia. Dopo l'intervento del Difensore civico l'Ente locale ha rilasciato la documentazione che ha formato la graduatoria, nel rispetto del *Reg.2016/679* in materia di trattamento di dati personali.

ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DLGS 33/2013;

Attraverso l'accesso civico si intende assicurare a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive o da specifica motivazione, un accesso a dati, documenti e informazioni detenuti da Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti amministrativi, informazioni o dati, soggetti a pubblicazione obbligatoria, per i quali la Pubblica Amministrazione non abbia ottemperato a tale obbligo. L'accesso civico generalizzato è invece esercitabile verso dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, purché già in possesso della PA (nel senso che essa non è tenuta a raccogliere informazioni non in suo possesso per rispondere al cittadino né è tenuta a rielaborazioni dei medesimi).

Nell'ambito di tale procedimento assume un rilievo particolare il ruolo del Difensore civico regionale al quale il cittadino può rivolgersi in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta da parte dell'Ente, laddove si tratti di Amministrazioni delle Regioni o degli Enti locali.

Per attivare il procedimento di riesame il cittadino non deve avvalersi dell'assistenza di un avvocato poiché il riesame può essere presentato dagli interessati personalmente.

Un ruolo importante dell'Ufficio di difesa civica è quello di fornire indicazioni sulle corrette modalità di esercizio di tale diritto sia a singoli cittadini che alle associazioni che a volte lo esercitano con i mezzi e modalità improprie, vanificando la corretta risposta da parte dell'Amministrazione.

Sul fronte delle Amministrazioni si evidenzia la necessità di sensibilizzare ancora gli Enti sul procedimento perché l'accesso generalizzato è a volte sottovalutato, con conseguenti mancate risposte o risposte inadeguate che non tengono conto delle linee guida assunte in merito a livello nazionale.

Le istanze di riesame diventano, quindi, anche l'occasione per diffondere la cultura della trasparenza e del rispetto del procedimento da parte dei cittadini, al fine di far comprendere come un diritto sancito dalla legge deve essere esercitato nelle forme e nei modi che sono stati stabiliti.

Per tali motivi, nel corso dell'anno, si è registrato un aumento delle richieste di riesame per l'accesso civico generalizzato rivolte alla Difesa civica.

Le criticità rilevate nei confronti dei cittadini

Nonostante l'informalità prevista dalla legge per la richiesta di accesso civico, è stato sempre consigliato ai cittadini di utilizzare il percorso dedicato individuato da ciascun Ente, con modalità e modulistica reperibile sul sito di ciascuna Amministrazione, fornendo agli istanti il collegamento ipertestuale alla pagina specifica per la richiesta di accesso civico generalizzato con tutte le informazioni sul procedimento, con lo scopo di favorire una celere risposta da parte dell'ente.

Spesso è necessario informare gli utenti in merito alle differenze fra l'accesso civico di cui all'*art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013* rispetto all'accesso documentale che è invece disciplinato dall'*art. 25, comma 4 Legge 241/90* e che ad ogni forma di accesso corrispondono determinati e diversi presupposti tecnico-amministrativi, per i quali l'Amministrazione è tenuta ad applicare e valutare regole e limiti differenti.

La finalità dell'accesso documentale di cui alla *Legge 241/90* è, infatti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di consentire ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante. Operando sulla base di norme e presupposti distinti, il bilanciamento caso per caso dei diversi interessi in gioco è ben diverso nel caso dell'accesso documentale, dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti, rispetto al caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino con conseguente ampia conoscibilità e

diffusione delle informazioni, devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso

L'Ufficio deve spesso chiarire che l'intervento della Difesa civica può essere richiesto ai sensi dell'*art. 5, comma 8 d.lgs. 33/2013* solo qualora si tratti di atti delle Amministrazioni delle Regioni o degli Enti locali, dovendo negli altri casi invitare l'istante a rivolgere l'istanza di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza -RPCT nell'acronimo-, designato dall'Ente ai sensi dell'*art. 43 d.lgs. 33/2013*.

E' frequente inoltre che si debba ricordare che, nei casi previsti dalla norma, il ricorso al Difensore civico è alternativo alla richiesta di riesame al RPCT, così come esplicitato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee guida assunte con *delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016* pur nella considerazione che secondo l'ANAC il ricorso al Difensore civico può aggiungersi alla richiesta di riesame al 'RPCT'.

Spesso occorre ricordare che il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti e alle informazioni materialmente esistenti al momento della richiesta; l'amministrazione o l'ente non è tenuto a raccogliere informazioni che non detiene o a rielaborare informazioni per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso.

Le criticità rilevate nei confronti degli enti

A fronte della richiesta di accesso civico generalizzato, ancora diversi enti non rispondono e corre, pertanto, l'obbligo di ricordare alla Pubblica Amministrazione che

nell'accesso civico la conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso e motivato e non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento (*Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017*).

Spesso è necessario richiamare l'Amministrazione al dialogo cooperativo con il richiedente al fine di meglio ridefinire l'oggetto della richiesta, essendo “*auspicabile che le amministrazioni si adoperino per soddisfare l'interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso, evitando atteggiamenti ostruzionistici*” (*Punto 8 Circolare del Dipartimento per la Funzione pubblica n. 2 /2017 Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato c.d. FOIA*).

In tutti i casi di riesame per diniego opposto dall'amministrazione, è necessario richiamare gli Enti a quanto indicato dalle linee guida ANAC adottate con *delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016*, le quali precisano che in caso di risposta negativa o parzialmente tale l'amministrazione è tenuta a una congrua e completa motivazione.

Il principio dell'accessibilità tutelato dal *d.lgs. 33/2013* è, infatti, temperato dalla previsione di eccezioni, disciplinate nei *commi 1 e 2 dell'art. 5* della stessa norma, poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Ciò implica che l'Amministrazione destinataria della richiesta debba effettuare un'attività valutativa, connotata da elevata discrezionalità, attraverso la tecnica del bilanciamento caso per caso, tra l'interesse pubblico alla ostensione delle informazioni e la tutela di

altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento. In particolare, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, l'Amministrazione deve valutare, da un lato, la probabilità del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e dall'altro la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività.

La valutazione del diniego non spetta ai controinteressati ma all'Ente a cui è rivolta l'istanza di accesso. In caso di opposizione, l'Amministrazione non può quindi assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato. L'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013 espressamente prevede l'ipotesi di *“accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato”*. Dunque, la normativa rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta il potere di decidere sull'accesso. (*Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017, recante Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato*).

Affinché l'accesso possa essere legittimamente rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati deve essere concreto e, dunque, sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. L'Amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma deve indicare chiaramente quale, tra gli interessi elencati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, viene pregiudicato; deve inoltre valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla *disclosure* dell'informazione richiesta e se il pregiudizio conseguente sia un evento altamente probabile e non soltanto possibile. Peraltro dopo alcuni incontri tra il Coordinamento dei Difensori civici regionali e ANAC, l'Autorità in data 16 luglio 2024 ha licenziato con FAQ ulteriori chiarimenti per

garantire uniformità di interventi dei Difensori civici e anche per le amministrazioni locali.

Ad esempio che per le Amministrazioni locali è possibile presentare istanza di riesame al RPCT ed eventualmente e successivamente, a seguito della pronuncia del RPCT o della mancata risposta di quest'ultimo nel termine di venti giorni, al Difensore civico. Inoltre a seguito della pronuncia del Difensore civico della illegittimità del diniego o differimento, è stabilito che l'Amministrazione comunichi al Difensore civico la decisione finale assunta. Ciò per evitare margini di incertezza sull'esito del procedimento e di orientare l'attività del Difensore stesso.

Diritto di accesso civico generalizzato - casistica

- Per la sua particolarità va ricordata la domanda di accesso civico generalizzato di un'Associazione di protezione animali che si vedeva rifiutare l'istanza per accedere ai sistemi/modalità di cattura/allontanamento della popolazione di piccioni nelle stazioni ferroviarie. A fronte dapprima del silenzio serbato dall'amministrazione e successivamente dall'opposizione della ditta assegnataria dei lavori, il Difensore civico si è pronunciato per il rilascio delle schede e dei sistemi di cattura, ovviamente nel rispetto del principio di anonimizzazione dei dati personali del nominativo degli operatori incaricati allo svolgimento degli interventi.
- Altre istanze di accesso civico generalizzato hanno riguardato l'accesso a documenti e informazioni sul rilascio di concessioni demaniali e dei progetti in

luogo di variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di attività produttive e commerciali.

**DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
(D.LGS 196-2005)**

L'accesso alle informazioni ambientali detenute dalla Pubblica Amministrazione è un Diritto che gode di un regime di maggior tutela rispetto all'accesso alle altre informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione. Ciò è, peraltro, confermato anche dalle stesse disposizioni che si occupano di disciplinare altre forme di accesso, come ad esempio il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* (recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”) che stabilisce, all'art. 40 (direttamente applicabile nel contesto normativo provinciale), che “*in materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*” (che ha recepito in Italia la *Direttiva UE 2003/4/CE*, derivante a sua volta dalla “*Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*” firmata ad Aarhus, in Danimarca, nel 1998). In base al *D.Lgs. 195/2005*, qualsiasi persona, fisica o giuridica, ha il diritto di chiedere l'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle Autorità pubbliche senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o una specifica ragione in relazione alla propria richiesta. Il concetto d'informazione ambientale è inteso dal legislatore statale in un senso estremamente ampio:

qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, con riferimento agli elementi dell'ambiente (ad esempio, aria, acqua, suolo, ecc.), ai fattori, alle misure, alle attività che hanno un impatto su tali elementi (ad esempio disposizioni legislative, piani, programmi), allo stato di salute e alle condizioni di vita delle persone (*cf.* *art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 195/2005*). L'Autorità pubblica è tenuta a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dalla domanda. Se l'Autorità pubblica non dispone delle informazioni dovrà indicare al richiedente l'altra autorità a cui rivolgersi o inoltrare direttamente la richiesta a tale autorità. La richiesta di informazioni può essere respinta se la domanda è chiaramente irragionevole o troppo generica; riguarda documenti la cui elaborazione è ancora in corso; pregiudica il superiore interesse nazionale (ad esempio le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la pubblica sicurezza). Le cause di esclusione del diritto d'accesso sono elencate dall'*art. 5 del D.Lgs. 195/2005* e devono essere sempre interpretate in modo restrittivo e deve sempre essere operato un bilanciamento con l'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione ambientale. Il diniego deve, inoltre, essere sempre motivato.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali: Casistica

- Un caso meritevole di citazione in rassegna è l'istanza di un'associazione ambientalista che si è rivolta al Difensore civico avverso il diniego dell'Ente che aveva differito a tempo indefinito (senza stabilire un termine) l'accesso alle informazioni detenute da un gestore del servizio idrico integrato, sulla scorta della motivata opposizione del suddetto soggetto controinteressato. Il Difensore civico ha accolto l'istanza di riesame dell'Associazione riconoscendo il diritto in capo alla stessa di ottenere la documentazione afferente alle informazioni ambientali (ad esempio qualità dell'acqua potabile, quantità destinata ad usi agricoli e ad uso domestico ecc.), ad esclusione di informazioni e documenti che possono essere ricompresi nel cd. *segreto commerciale* alla riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, ovvero alla riservatezza di dati personali.
- Altra domanda di riesame pervenuta da un'Associazione ambientalista e accolta dal Difensore civico riguarda la richiesta di documenti e informazioni per conoscere le cause che hanno determinato l'abbattimento di alberature di pregio, in luogo della disciplina e salvaguardia del verde pubblico sancita dal regolamento comunale.
- Un'istanza motivata di un Consigliere comunale e di un Comitato di cittadini ha portato all'accoglimento dell'istanza di riesame al Difensore civico per l'accesso alle informazioni del progetto che ha

comportato l'installazione di un impianto di teleradiocomunicazioni con potenza pari a 16 W.-

Si descrivono di seguito alcuni altri casi significativi trattati dal Difensore civico in materia di accesso:

- Istanza di riesame al Difensore civico a seguito del rigetto di un Ente territoriale del levante ligure all'ostensione di documenti autorizzativi rilasciati per la conduzione di un'azienda resa ai sensi della *legge 241/90 e del D.Lgs. 33/2013*. Da un'analisi istruttoria il Difensore civico ha riconosciuto il diritto dell'istante ad ottenere quanto chiedeva all'ente locale e ha invitato l'Ente stesso ad ostentare i documenti oggetto dell'istanza;
- Istanza di riesame al Difensore civico per mancata ottemperanza al rilascio di certificazione legittimante l'utilizzo di strumenti di rilevazione della velocità su strade di competenza di un Comune ligure. Il Comune dava riscontro all'istante dell'impossibilità a rilasciare certa documentazione dal momento che non ne era in possesso, né avrebbe potuto entrarne. Il Difensore civico intervenuto sulla questione, preso atto dell'impossibilità del Comune ad ostentare tale atto, riconosceva all'istante il diritto di adire le autorità giudiziarie per ottenere un ristoro per quanto subito;
- Istanza di riesame al Difensore civico a seguito di un ingiustificato silenzio da parte di un Ente territoriale del ponente ligure all'ostensione di documenti autorizzativi rilasciati per la costruzione di una piscina ed altri edifici per un utilizzo pubblico resa ai sensi del *D.Lgs. 33/2013*. Da un'analisi istruttoria, anche in

questo caso, il Difensore civico ha riconosciuto il diritto dell'istante ad ottenere quanto chiedeva all'ente locale e ha invitato l'Ente stesso ad ostentare i documenti oggetto dell'istanza;

- Istanza di riesame al Difensore Civico per mancata ostensione di documenti utili alla presentazione di una causa civile dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi della L. 241/90. Il Comune riscontrava il contro interesse della controparte. Il Difensore civico, a seguito di un'attenta istruttoria, riconosceva all'istante il diritto all'ostensione ed invitava quindi il Comune del levante ligure a procedere con il rilascio dei documenti oggetto dell'istanza;

GLI INTERVENTI E LE AZIONI DEL DIFENSORE CIVICO IN MATERIA AMBIENTALE

impianti di elettrificazione banchine portuali

Il Difensore civico ha dato avvio ad un importante tavolo istituzionale con numerosi incontri nel corso dell'anno 2025 con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale, ARPAL, ASL, Capitaneria di Porto, Comune, Associazioni e Comitati per chiedere misure volte alla sensibile riduzione/mitigazione dell'impatto ambientale causato dalle navi e traghetti dei porti di Genova, Savona e La Spezia, le cui emissioni inquinanti e rumorose contribuiscono in misura non trascurabile a determinare effetti nocivi sulla qualità della vita e per la salute umana. Nella Città di La Spezia sono in fase avanzata i lavori di elettrificazione delle banchine, mentre è stata compulsata l'Autorità di Sistema Portuale Genova-Savona per l'accelerazione dei lavori di elettrificazione dei moli di attracco dei traghetti e navi

passaggeri. Il Difensore civico anche nella sua qualità di Garante regionale per il Diritto alla salute, ha dato avvio alla procedura per un'indagine sanitaria della popolazione interferita dalle autorità portuali, previa acquisizione in forma anonimizzata dei dati relativi alle schede di dimissione ospedaliera dei cittadini residenti nei nove Municipi del Comune di Genova, relativamente alle patologie respiratorie acute, suddivise per fasce di età (fascia 0-14, fascia 14 – 65, fascia oltre 65). Inoltre è stata sollecitata Autorità di Sistema Portuale e ARPAL all'installazione nell'area portuale di almeno una centralina di rilevamento delle emissioni gassose nell'ambito portuale. Ed ancora è stata compulsata l'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) affinché siano garantite condizioni economiche (tariffe) adeguate agli armatori per l'acquisto dell'energia da terra, nonché individuati gli operatori che dovranno fornire l'energia alle navi e traghetti e sono stati svolti incontri ed interlocuzioni per verificare il rispetto del cronoprogramma per l'elettrificazione delle banchine e l'individuazione del soggetto gestore del sistema di erogazione.

Nel contempo è stato riattivato l'Osservatorio Ambiente e Salute del Comune di Genova, al cui tavolo partecipa anche il Difensore civico, nel preciso intento di omogeneizzare le procedure in capo ai vari enti competenti quale strumento diretto di interlocuzione con le Associazioni e Comitati interessati da tematiche ambientali.

Oltre alle interlocuzioni di cui sopra articolatesi anche in incontri presso il proprio Ufficio il Difensore civico è stato invitato a partecipare ed è intervenuto in occasione di convegni e incontri presso le sedi di Comitati composti da

cittadini e Associazioni a tutela dell'ambiente unitamente ai rappresentanti di Istituzioni interessate al problema

Grandi opere e indennizzi alla popolazione interferita dai cantieri

(prolungamento terzo valico ferroviario, alta velocità e metropolitana genovese, autostrade)

Il Difensore civico è intervenuto presso gli Enti preposti al controllo delle emissioni inquinanti e rumorose , al fine di individuare punti di convergenza per la mitigazione dei disagi sopportati popolosi quartieri interessati dalla realizzazione degli importanti cantieri che rappresentano un volano allo sviluppo della regione, in particolare per l'alta velocità ferroviaria nonché per il prolungamento verso Rivarolo della linea urbana metropolitana- Il Difensore civico è riuscito nell'opera di sensibilizzazione del Comune e della Regione, affinché la popolazione maggiormente interferita dai cantieri (anche in assenza di atto espropriativo del bene) per effetto della *l.r. 39/2007 PRIS* sia beneficiaria del riconoscimento di un indennizzo per i disagi sopportati (polveri e rumore, vicinanza delle abitazioni ai cantieri).

Inoltre Soc. Autostrade per l'Italia è stata sollecitata alla posa in opera delle barriere fono assorbenti nei tratti autostradali.

Impianti di teleradiocomunicazioni

Altra tematica ambientale ricorrente e foriera di numerosi contenziosi riguarda il numero smisurato di antenne di telefonia nel territorio in assenza di adeguata pianificazione. Il punto nodale della questione è l'omessa adozione da parte della maggior parte dei Comuni liguri del Piano di

organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, espressamente prevista dalla *L.36/2001 E dalla l.r. 18/99*, quale strumento necessario per evitare l'installazione di antenne presso siti sensibili (ospedali, scuole, parchi, giardini RSA ecc.). che rimanda alla necessità di individuare un punto di bilanciamento tra le legittime richieste degli operatori di teleradiocomunicazioni e il diritto alla tutela della salute pubblica.

Sulla tematica risulta fondamentale la collaborazione dell'ARPAL per il costante controllo degli impianti sopra citati anche alla luce del poderoso sviluppo degli impianti 5G, nonchè per promuovere l'adozione in Liguria di tecnologie adeguate alla continua evoluzione, oltre ovviamente la collaborazione di ANCI Liguria nell'attività di sollecitazione dei Comuni ad adottare una regolamentazione urbanistica con metodo partecipativo, che garantisca in misura pro attiva il coinvolgimento degli operatori di settore e la cittadinanza.-

Spiagge libere e qualità delle acque di balneazione

Altro capitolo degno di menzione è l'intervento del Difensore civico per veder garantita la normativa che prevede per la/il cittadina/o il diritto di libero e gratuito accesso al mare per raggiungere la battigia.

L'intervento si è inoltre soffermato sulla inderogabile necessità di veder garantita la percentuale minima di aree balneabili e libere attrezzate pari al 40% del fronte totale delle aree balneabili, di cui almeno la metà libere (*art.11 bis. Comma 3 lett.a della L.R. 28 aprile 1999 n.13 e ss.mm.ii.*).

Inoltre il Difensore civico anche nella sua qualità di Garante regionale per il Diritto alla salute, nello scorso

anno è intervenuto presso i vertici di IREN ora IRETI S.p.a., l'assessore all'ambiente del Comune di Genova, ARPAL e ATO Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova, per segnalare le criticità in merito alla qualità dell'acqua in taluni tratti di costa del litorale genovese (Pegli, Punta Vagno, Boccadasse, Sturla, Priaruggia, Quinto) a seguito dei ripetuti divieti di balneazione nel corso della stagione estiva. Come noto, infatti, il Comune nel corso degli anni si è dotato di ben tre impianti di depurazione lungo questa parte di litorale, e precisamente a Punta Vagno, Sturla e Quinto.

Il Difensore civico ha quindi invitato IREN a disporre degli ulteriori interventi per rendere più performanti gli impianti di depurazione, e richiesto uno studio al gestore il quale ha evidenziato ad esempio che presso il litorale di Priaruggia risultano allacci privati guasti o addirittura non collegati alla rete fognaria pubblica. Nel contempo ha segnalato al Comune sulla necessità di intervenire nei confronti dei privati proprietari delle condotte di scarico fognario che necessitano di riparazioni rispetto a perdite o rotture che fanno disperdere i liquami anziché convogliarli negli impianti di depurazione (conteggiati in circa 29 nel solo tratto antistante la baia di Priaruggia a Quarto).

A ciò hanno fatto seguito riunioni tecniche al fine di individuare le cause che determinano nel periodo estivo lo sfioramento dei parametri di legge (enterococchi intestinali - escherichia coli), e misure di interventi per garantire fin dalla prossima stagione estiva una buona qualità delle acque dei litorali interessati.

Infine su impulso di questo Difensore civico in data 6 ottobre 2025 è stata convocata un'apposita Commissione Consiliare Comunale.-

Servizio depurazione – mancata corresponsione legittima del rimborso

Anche nell'anno trascorso molte istanze sono pervenute al Difensore civico da Consiglieri Comunali, da utenti residenti o la cui proprietà immobiliare è ubicata in un Comune sprovvisto di impianto di depurazione cd a ciclo completo sul tema della depurazione delle acque. A fronte del silenzio serbato dal Gestore e dalla Provincia ATO Idrico il Difensore civico ha richiesto agli stessi di prendere in carico la legittima domanda di rimborso, anche attraverso l'autorevole intervento di ARERA affinché sia ristabilito un principio di legittimità. Il Difensore civico regionale è intervenuto a più riprese sull'annosa vicenda che da diversi anni vede impegnata l'attività dell'ufficio di Difesa Civica nei confronti dei Gestori del Servizio Idrico Integrato che operano negli Ambiti Territoriali Ottimali delle Province e della Città Metropolitana di Genova. Una posizione, quella espressa dalla *Corte di Cassazione nell'ordinanza del 14 marzo 2024, n. 6970*, in linea con un orientamento consolidato in materia. Quella per il servizio di depurazione *ex articolo 155, D.lgs 152/2006* è una tariffa che esige una controprestazione. Pertanto in caso di impossibilità materiale di fruire del servizio o di mancato funzionamento per causa non imputabile all'utente, il corrispettivo non è dovuto. Un principio chiaro da tempo dopo la sentenza della *Corte Costituzionale 335/2008* che ha dichiarato illegittimo il *comma 1 dell'articolo 155, D.lgs 152/2006* proprio nella parte in cui prevedeva comunque il pagamento della tariffa anche nei casi sopra citati.

Un pagamento effettuato dall'utente è da considerarsi indebito, afferma la Suprema Corte, *“essendo irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio”*. L'obbligo di restituire quanto percepito è a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito. In caso di cessione di ramo d'azienda l'obbligo grava sul soggetto subentrante. Infine, conclude la Corte, la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l'applicazione del termine di prescrizione di 10 anni anziché di quello quinquennale previsto per i crediti relativi a prestazioni periodiche *ex articolo 2948 del Codice civile*. A seguito di tali pronunce i Gestori devono rimborsare tutti gli utenti interessati che nel corso degli anni hanno versato il canone di depurazione, pagando un servizio che non veniva erogato. Le aziende avevano infatti inserito in bolletta la voce relativa all'allaccio della fognatura all'impianto di depurazione, anche quando questo non era funzionante, o addirittura inesistente. I Gestori hanno sempre sostenuto che il diritto al rimborso della quota versata fosse limitata ai soli utenti che, seppur allacciati alla pubblica fognatura, provvedessero autonomamente alla depurazione dei propri scarichi. Così diversi cittadini si erano rivolti al Difensore civico per ottenere la restituzione della quota di tariffa non dovuta, riferita appunto al servizio di depurazione. Gli utenti interessati dei comuni ricompresi nelle tre Province e della Città metropolitana di Genova dove non sono presenti impianti di depurazione a ciclo completo, devono rivolgersi ai Gestori del Servizio Idrico Integrato per richiedere il rimborso con effetto retroattivo di 10 anni dei canoni indebitamente liquidati.

A seguito dell'intervento del Difensore civico sono stati raggiunti anche accordi tra le Associazioni dei consumatori

e i gestori che hanno riconosciuto agli utenti il rimborso dei canoni indebitamente percepiti attraverso la compensazione o la detrazione sulle nuove bollette.

Concessionari servizio acqua - bene pubblico

Il Difensore civico si è occupato anche nel corso del 2025 della crisi di approvvigionamento idrico di taluni Comuni con l'intervento presso il Gestore designato dall'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese, nonché del pesante contenzioso che ha visto contrapposti cittadini, Associazioni, categorie imprenditoriali il gestore del Servizio Idrico ATO imperiese, in merito all'applicazione degli aumenti tariffari del servizio idrico, anche con effetto retroattivo. Sulla *vexata quaestio* il Difensore civico ha ritenuto svolgere un'azione "compulsiva" presso l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per segnalare la potenziale situazione di illegittimità circa l'aumento significativo delle tariffe con effetto retroattivo operato da Rivieracqua nell'ATO Imperiese. ARERA con la deliberazione del 8 luglio 2025 n.ro 325/2025/ r/IDR/ ha stabilito che sia necessario disporre l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per il periodo 2020/2021 ai sensi di quanto previsto dal comma 8.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR, in ragione dell'indebita fatturazione del consumo minimo impegnato alle utenze non domestiche per il predetto biennio. Quindi è stato ordinato al Gestore l'azzeramento della quota dei conguagli (come da ultimo rideterminata dal soggetto competente e comunicata pari a 3.955.271 euro) il cui recupero era stato differito successivamente al 2029. Inoltre sono numerosi gli utenti che nel corso dell'anno 2025 hanno fatto ricorso al per varie problematiche (bollette con costi ingiustificati, perdite occulte, sospensione dell'utenza in presenza di nuclei

familiari con la presenza di minori e persone fragili, consumi commisurati al mero principio di presunzione). L'impegno profuso dal personale dell'Ufficio Conciliazione del Servizio ATO Idrico della Città Metropolitana di Genova, al quale va il riconoscimento ed il ringraziamento di questo Ufficio con il quale ha svolto ampia collaborazione, ha reso possibile deflazionare un numero significativo di contenziosi insorti tra utenti domestici/business e il gestore del servizio idrico per un valore di svariate decine di migliaia di euro, attraverso la puntuale ricerca di un percorso di mediazione in forma gratuita, il cui esempio performante andrebbe replicato anche nelle altre Province liguri.-

Servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” in comuni della Liguria

Nello spirito conciliativo che anima l'operato del Difensore civico, pare opportuno dare menzione delle centinaia di segnalazioni di utenti residenti nel Comune di Savona in seguito a varie criticità segnalate nell'avvio del sistema di raccolta differenziata spinta dei rifiuti. L'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti è un obiettivo ineludibile e va apprezzato, dunque, lo sforzo compiuto dalla Civica Amministrazione di Savona come per altri comuni per adottare un sistema più efficiente e che accresca la percentuale di rifiuti smaltiti con un sistema ambientalmente più sostenibile e di valorizzare il modello dell'economia circolare (riduzione, riutilizzo, riciclo e rigenerazione). L'azione di sollecitazione del Difensore civico, preceduta da un proficuo incontro con il Sindaco e seguita da incontri con i rappresentanti di vari comitati e associazioni di cittadini e da specifici sopralluoghi per la Città di Savona, è stata rivolta anche nei confronti del soggetto gestore del servizio, affinché siano adottate misure

che consentano ad ogni cittadino di poter partecipare alla raccolta differenziata senza difficoltà. In linea generale la esperienza di questa vicenda insegna che quando vengono adottate nuove misure che hanno un forte impatto nelle abitudini dei cittadini, sia necessaria un'azione preventiva di confronto e di informazione in modo tale da aumentare la consapevolezza sul fine ultimo di questi percorsi e, soprattutto, per limitare al minimo i disagi. In quest'ottica gli interventi del Difensore civico sono stati improntati alla ricerca di un punto di equilibrio, tra le necessità del Comune di rispettare le regole dell'appalto e quelle della fascia di popolazione specie anziana e vulnerabile residente in Liguria, che richiedono modifiche o razionalizzazioni del sistema di raccolta finalizzate alla concentrazioni ed alla raccolta in siti raggiungibili dei rifiuti provenienti dai condomini evitandone il più possibile il deposito per strada e per tempi prolungati con i conseguenti effetti pregiudizievoli in termini di igiene e sicurezza per il transito in strada delle persone.

Attività industriali di significativo impatto ambientale

Sulle tematiche ambientali merita evidenziare gli interventi ripetuti del Difensore civico su sollecitazione di cittadini, Associazioni e Comitati presso gli Enti competenti e ARPAL, in occasione di lamentele manifestamente fondate circa la presenza di miasmi ed emissioni maleodoranti causa il funzionamento di impianti per lo stoccaggio e trasferimento di rifiuti indifferenziati e organico in località in territorio di un Comune rivierasco.

Inoltre è stato istituito un tavolo tecnico con gli Enti preposti per individuare appropriate misure di contenimento delle matrici odorigene di impianti industriali

preposti alla trattazione di rifiuti sanitari e materie plastiche ubicati in un centro abitato di un comune della provincia di Genova.

Come anche è stato attivato un intervento presso ARPAL e ASL in merito ai disagi e molestie alla popolazione interferiti da un impianto di produzione di conglomerato bituminoso in un Comune dell'entroterra Genovese.

GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

In via preliminare va evidenziato che nel dicembre 2025 l'Aula del Consiglio regionale della Liguria ha approvato il *Disegno di legge 85: "Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale"*, in vigore dal 1 gennaio 2026. Viene creata una azienda regionale sociosanitaria unica su tutto il territorio ligure che ricomprende tutte le attuali 5 aziende sociosanitarie liguri che diventano aree, come anche Liguria Salute: la nuova azienda assume il nome di Azienda Tutela Salute Liguria (ATS Liguria). ATS si articola in 5 Aree sociosanitarie liguri (Asl), che corrispondono ai territori delle attuali 5 aziende sociosanitarie liguri, che diventeranno articolazioni operative e territoriali dell'Azienda sociosanitaria territoriale ligure. Inoltre è prevista la creazione dell'Azienda metropolitana ospedaliera (Aom), che gestirà il Policlinico San Martino, il Villa Scassi, il Galliera (pur con una sua autonomia) e il futuro ospedale degli Erzelli, una volta realizzato. Ogni ospedale avrà un direttore di plesso.

Gli effetti della riforma potranno essere valutati nel tempo.

Passando alle attività svolte sulle tematiche sanitarie nel 2025, l'azione della Difesa civica si è estrinsecata in molteplici modalità di intervento, ognuna di esse finalizzata al medesimo obiettivo: rafforzare il sistema di tutela dei cittadini ed assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, ma soprattutto promuovere il diritto alla salute, previsto dall'*articolo 32 della Costituzione italiana*, che lo definisce un fondamentale Diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Diverse segnalazioni hanno riguardato, anche nel corso dell'anno 2025, l'impossibilità di prenotare visite specialistiche, ascrivendola al fenomeno delle cosiddette “*agende bloccate*”.

L'art. 1 comma 258 della L. 266/2005 dispone che “*alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni*”. Tale divieto è stato ribadito dal D.L. 73/2024 convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024.

Numerose segnalazioni hanno evidenziato poi il mancato rispetto dei tempi massimi di attesa per le prestazioni sanitarie.

L'intervento del Difensore civico, in alcuni casi, ha consentito l'erogazione delle prestazioni soprattutto attraverso la fattiva interlocuzione e collaborazioni con gli Uffici Rapporti con il Pubblico delle AASSLL e Aziende ospedaliere.

Le criticità del SSN italiano sono note a tutti: nel corso degli anni, si è assistito ad un significativo disinvestimento nella sanità pubblica che si è manifestato con carenze soprattutto sulla dotazione di personale. La sanità italiana affronta da tempo una grave crisi di personale,

specialmente tra gli infermieri e in alcune specialità mediche, con effetti diretti su liste d'attesa, fuga all'estero, *burnout* e ricorso ai "*medici gettonisti*", nonché aumento del ricorso alle strutture private.

In via generale non appare facilmente comprensibile né condivisibile il ricorso a risorse esterne con considerevoli esborsi per la finanza pubblica rispetto alla incentivazione delle risorse e del personale sanitario delle aziende pubbliche anche attraverso assunzioni di personale e il ricorso a prestazioni aggiuntive o straordinarie e la individuazione di misure per razionalizzare e valorizzare l'utilizzo delle risorse esistenti. Su ciò il Difensore civico ha formulato specifiche considerazioni agli organi competenti in materia di sanità anche attraverso proposte specifiche raccolte in apposito report (dalla previsione di pagamento del ticket in caso di visite o esami prenotati e non disdettati tempestivamente e senza giustificazione dall'utente per abbassare la percentuale di non svolgimento della prestazione compresa tra il 10 ed il 20 %; alla specificazione di linee guida chiare e sintetiche per delineare le linee guida per i medici di medicina generale per la appropriatezza di prescrizioni di visite o esami specialistici con previsione di controlli e interventi da parte di organi competente delle ASL per individuare i responsabili, intervenire in caso di reiterata inosservanza e prescrizioni inappropriate; alla diversificazione degli accessi in Pronto Soccorso con apertura presso le istituende case di comunità di punti di accesso e cure per i casi non gravi e non richiedenti ricovero, alla previsione di miglior organizzazione e utilizzo delle dimissioni ospedaliere con trasferimento presso RSA per far posto ai ricoverati dal Pronto Soccorso ai reparti di specializzazione ospedaliera)

Di seguito alcuni casi di maggior rilievo:

- Un cittadino si era rivolto a questo Ufficio di Difesa civica per sollecitare un riscontro ad una ASL ligure in merito alla richiesta di iscrizione temporanea presso tale Azienda, essendo domiciliato in Liguria per motivi di lavoro. L'Azienda riscontrava la nota del Difensore civico che invitava a valutare la richiesta in conformità alla normativa ed alle prassi seguite presso altre ASL auspicando che possano essere emanate, da parte della competente Autorità regionale, delle disposizioni in materia, stante il non univoco e frastagliato quadro giuridico di riferimento.
- Un Legale in nome e per conto dei genitori di un giovane disabile, inviava una segnalazione al Difensore civico in merito alla richiesta formulata ad un ASL ligure sulla possibilità che il ragazzo potesse accedere a progetti e programmi "*personalizzati*" e quindi "*disegnati*" sulle sue capacità. La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", prevede che per ottenere piena integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, venga predisposto un progetto individuale per ogni singolo disabile: la sua finalità è creare percorsi personalizzati. L'Azienda interpellata rispondeva affermando che la stessa non era titolare di alcuna delle attività richieste; comunque il Servizio Disabili si rendeva disponibile ad offrirne alcune, del tipo descritto, presso i Centri Diurni riabilitativi Aziendali previ opportuni accordi con gli operatori dei Centri e con i genitori stessi.

- Venivano segnalate all'ufficio alcune situazioni critiche verificatesi a sfavore di alcuni anziani durante il periodo di degenza presso il P.S. di un nosocomio cittadino. L'ospedale rispondeva che come è noto, i servizi di Pronto Soccorso, sia a livello Regionale che Nazionale, sono soggetti a un grave stato di sovraffollamento che indubbiamente crea disagi a tutti, ai pazienti ed agli operatori. I *caregiver* comunque possono ricevere informazioni telefoniche sui loro congiunti, nelle fasce orarie indicate, compatibilmente con l'attività assistenziale degli operatori sanitari verso i pazienti ricoverati.
- Un cittadino genovese segnalava l'impossibilità di contattare la Guardia medica, che dovrebbe garantire gratuitamente, ai cittadini residenti o domiciliati (con scelta del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta) sul territorio dell'ASL, l'assistenza medica di base per le prestazioni non differibili notturne, festive e prefestive, negli orari non coperti dal Medico di famiglia o dal Pediatra di libera scelta. Gli Uffici competenti di Regione Liguria, interpellati da questo Difensore civico assicuravano che il n. verde dedicato è attivo in tutti i 40 comuni facenti capo alla ASL competente territorialmente. La presenza di un elevato numero contemporaneo di chiamate genera o la messa in attesa o il segnale di occupato o il termine della chiamata. Occorre pertanto ridigitare il numero verde sino alla risposta.
- Una esponente ringraziava per l'interessamento dell'Ufficio, avendo risolto le problematiche relative alla mancata fornitura di ausili destinati alla madre.

- Una cittadina riferiva che, in ragione della tempestiva attivazione dell'Ufficio, il figlio era stato chiamato per la visita necessaria ed erano state verificate le sue difficoltà neuropsicologiche, per cui avrebbe iniziato il percorso terapeutico adeguato.
- Una residente ligure si rivolgeva al Difensore civico per la contestazione dell'indebita esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, di cui la stessa aveva beneficiato alcuni anni addietro. L'istante possedeva i requisiti per due esenzioni parziali e riferiva che le note poste sul retro dell'apposito modulo, messo a disposizione da Regione Liguria / ASL alcuni anni fa, da compilarsi per ottenere l'esenzione per reddito (Codice E01), avrebbero indotto l'interessata in errore. L'istante ricercava, pertanto, una soluzione conciliativa con l'ASL di competenza per le annualità riguardanti i ticket sanitari in sospeso, per evitare ricorsi al Giudice di Pace e alla Corte Tributaria di Primo Grado. La signora si offriva di pagare le somme corrispondenti ai ticket insoluti, senza l'applicazione della sanzione amministrativa. L'interessata ringraziava il Difensore civico per la soluzione della problematica con il recupero delle sole somme dovute a titolo di ticket.
- L'Ufficio riceveva una richiesta di riesame per ottenere da un nosocomio genovese la documentazione inerente ad un intervento chirurgico eseguito, necessaria per poter richiedere una perizia. A seguito dell'intervento del Difensore civico alcuni dei documenti richiesti venivano resi ostensibili

all'istante, mentre per altri veniva riferito non essere nella disponibilità dell'ospedale.

- Una cittadina richiedeva l'intervento del Difensore civico in merito alle linee guida previste per l'erogazione di un farmaco oncologico da parte di Regione Liguria ai centri autorizzati. Attraverso la richiesta di notizie formulata dall'Ufficio ad ALISA, l'Ente riscontrava la richiesta comunicando le indicazioni terapeutiche del farmaco ed i criteri di assegnazione dello stesso.
- Il Difensore civico è stato interessato della problematica inerente la paventata chiusura di un Centro residenziale e diurno in provincia di Savona. I parenti dei pazienti, adulti disabili, si sono rivolti al Garante per il Diritto alla salute per evidenziare le possibili conseguenze del passaggio della gestione del servizio – prima garantito da una ASL ligure – ad un soggetto privato. In primis veniva rimarcato *“il rischio di un trauma per i ragazzi”*, molti dei quali vivevano nella struttura da anni e avevano sviluppato un rapporto di fiducia con gli operatori, oltre al fatto che il passaggio a una gestione privata potesse comportare una diminuzione sia da un punto di vista della quantità che della qualità dei servizi offerti. A seguito dello scambio di corrispondenza con la ASL in questione, questa comunicava che gli avvisi esplorativi per rinvenire dei locali adeguati ad ospitare i pazienti disabili per la prosecuzione delle attività non aveva portato a riscontri positivi. Inoltre la Direzione Sanitaria aveva avuto diversi incontri con i familiari dei pazienti per fare il punto della situazione. Infine la Asl avrebbe accompagnato con il proprio

personale i pazienti fino ad un completo inserimento presso la nuova struttura.

- I parenti riferivano alcune criticità circa il numero del personale che non sarebbe sufficiente per garantire una adeguata assistenza ai ragazzi. La situazione è in divenire e il Difensore civico continua a monitorarne gli sviluppi.

PROCEDIMENTI DI TUTELA E MEDIAZIONE AMMINISTRATIVA

Tra i compiti di questa Autorità, vi è quello, fondamentale, di vigilare sulla legittimità dell'azione amministrativa, agendo da ponte tra istituzioni e collettività, affinché si raggiunga una maggiore ed effettiva tutela del cittadino rispetto agli Enti pubblici, e una maggiore fiducia da parte dello stesso nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nel periodo di riferimento, si sono rivolti a questo Difensore Civico numerosi cittadini, con richieste dirette a segnalare le criticità, le tempistiche e le procedure per il rilascio o il rinnovo di documenti essenziali quali passaporti e permessi di soggiorno.

Un caso di eccezionale complessità è stato gestito dal Difensore Civico, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Liguria, riguardante un cittadino in condizioni di severa disabilità, la cui posizione amministrativa risultava bloccata dall'impossibilità oggettiva di ritirare il permesso di soggiorno in zona di guerra. Tale condizione di fragilità estrema ha richiesto l'attivazione di percorsi di tutela straordinari, non risolvibili attraverso le ordinarie procedure burocratiche.

Grazie alla sinergia tra le Istituzioni, in primis con la Prefettura, è stato possibile elevare il caso all'attenzione delle massime cariche dello Stato. L'iter si è concluso con il conferimento della cittadinanza italiana da parte del Presidente della Repubblica, garantendo al cittadino la più alta forma di protezione e appartenenza giuridica, con ampia risonanza su testate giornalistiche e social media anche a livello nazionale.

Anche altri casi con rilevanti risvolti e profili di diritto umanitario-tra i quali il caso -risolto positivamente- di una cittadina extracomunitaria che in caso di ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno avrebbe perso il diritto e la calendarizzazione delle visite e del programma terapeutico a favore del figlio gravemente disabile- sono stati affrontati e risolti con la più ampia e avveduta collaborazione dell'Ufficio immigrazione della Questura di Genova

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Per la situazione emergenza abitativa causa l'elevato numero di sfratti esecutivi si è provveduto alla costante sensibilizzazione dei Comuni e delle Agenzie Regionali Territoriali Liguri (ARTE) – per far fronte al sempre più crescente fabbisogno della domanda.

Altro capitolo su cui è focalizzata l'attività del Difensore civico sono le Agenzie Sociali per la Casa, il cui istituto previsto dalla *l.r. 13/2017* rappresenta un presidio fondamentale per mettere in relazione domanda e offerta che, solo per la Città di Genova, conta migliaia di alloggi privati sfitti.

In questo senso la buona notizia è stata la riapertura caldeggiata a più riprese dal Difensore civico dell'Agenzia

sociale per la casa del Tigullio, da parte di ARTE Genova che si ringrazia.

Inoltre sono stati presi in carico diversi casi in cui i soggetti locatari, causa la sopravvenuta perdita del lavoro e/o scomparsa del coniuge, perdita del lavoro ecc.- non essendo in grado di onorare il pagamento delle spese di amministrazione per morosità incolpevole ad ARTE, assumevano il rischio della perdita dell'assegnazione dell'alloggio. Con la disponibilità di ARTE sono stati individuati piani di ammortamento *ad personam* del debito e in taluni casi attivato il ricorso alla Fondazione Antiusura N.S. Maria del Soccorso per l'accesso a prestiti personalizzati (cd. *domanda di prestito d'onore presso Regione Liguria*).

Inoltre sono stati accompagnati e orientati molti utenti nelle procedure del cambio alloggio cd. "straordinario" per motivi di salute, familiari, ovvero di carattere economico.-

Nel 2025 sono stati rafforzati i contatti con le quattro Agenzie Territoriali di edilizia ARTE – per affrontare, con maggiore sinergia, le diverse problematiche oggetto di istanze.

Sono stati presi in carico istanze di soggetti locatari che lamentavano una scarsa manutenzione degli alloggi assegnati ed intervenendo direttamente con gli Uffici Tecnici degli Enti gestori si è provveduto affinché gli stessi rimanessero soddisfatti.

Oppure istanze di locatari che chiedevano il cambio alloggio perché in possesso di abitazioni scarsamente areate che rischiavano di causare un peggioramento delle condizioni di salute, per cui l'intervento del Difensore

civico ha portato all'accoglimento della richiesta avanzata e quindi all'assegnazione di una nuova abitazione.

ENTI LOCALI

Tra i casi trattati mette conto segnalare quello relativo alla questione del Canone Unico Patrimoniale e accessi carrai "*a raso*" con i connessi profili di criticità e necessità di coordinamento normativo

Su impulso di numerosi cittadini di diversi Comuni liguri, il Difensore Civico, in qualità di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, si è occupato della complessa questione dell'applicazione del canone ricognitorio sul passo carrabile con accesso cosiddetto "*a raso*". La materia, anche a causa di un succedersi (e talvolta sovrapporsi) di norme, non sempre confortate da adeguato coordinamento, ha generato incertezze applicative su cui è intervenuto anche il Garante del Contribuente in ordine ad aspetti che potrebbero rappresentare motivo di gravame tra il contribuente e le Amministrazioni.

L'accesso "*a raso*" non presenta alcuna opera visibile, non interrompe marciapiedi, cunette o altri manufatti stradali (peraltro assenti nei luoghi di specie) e non comporta alcuna modifica o alterazione del piano stradale pubblico; si configura come semplice varco che si apre direttamente sulla pubblica via, a filo con il manto stradale.

Al riguardo si rileva che il Canone unico costituisce un'entrata patrimoniale e rappresenta un corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o

speciale di beni pubblici che trova fondamento nella costituzione di un diritto a favore di un terzo privato; grazie all'apertura del passo carrabile ed affissione del relativo cartello (divieto di sosta), il cittadino ha il diritto di beneficiare di un servizio reso dal Comune attraverso l'atto di concessione e l'adozione dei provvedimenti necessari a tutelarne la disponibilità, come gli interventi sanzionatori e di rimozione previsti dal Codice della Strada.

La Suprema Corte afferma, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, che il pagamento del canone trova giustificazione in seguito all'effettiva *“occupazione... sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile”* (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI – 5, ordinanza n. 21714/2022); la Corte specifica che sono esclusi dalla tassazione gli accessi *“a filo”* con il manto stradale, cosiddetti *“a raso”*, comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada. *“Ai fini della tassazione assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l'accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l'interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale”* (Cass. n. 25345/2020).

Tuttavia, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con *sentenza n. 691 del 3 febbraio 2025*, valorizza maggiormente l'aspetto funzionale: l'esistenza di un divieto di sosta configura di fatto un sacrificio del suolo pubblico a favore di un interesse privato, rendendo l'accesso *“a raso”* equiparabile, negli effetti, a quello con modifica strutturale.

Attesa l'evidente complessità e controvertibilità della questione, questo Difensore civico auspica un utile intervento chiarificatore del legislatore, quantomeno regionale, con il quale intende portare avanti la questione.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

Come sopra detto il Difensore civico può svolgere la propria attività di tutela dei diritti del cittadino anche nei confronti di organi periferici di Amministrazioni centrali attraverso richiesta di informazioni, di documenti, di chiarimenti, di sollecitazione con attività di cd *moral suasion*.

Va segnalato che nel corso dell'anno 2025 il Difensore civico ha incontrato il Direttore provinciale dell'INPS per una valutazione delle criticità segnalate dai cittadini e la valutazione di un percorso condiviso per la esposizione e trattazione dei casi.

Per quanto concerne le segnalazioni rivolte dai cittadini al Difensore civico che hanno coinvolto INPS, questo ufficio ha dovuto spesso inviare svariati solleciti per ottenere un riscontro in merito alla problematica segnalata, talvolta anche coinvolgendo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.

Casi significativi in materia previdenziale

- Alcuni casi hanno riguardato il mancato accoglimento da parte di INPS della domanda anticipazione TFS-TFR. La motivazione, in determinate situazioni, ha riguardato il mancato accoglimento massivo per esaurimento del budget annuale destinato a tale prestazione.

- Una cittadina ringraziava l'Ufficio per la sollecitudine e la professionalità con cui è stata presa in carico la propria istanza, riguardante il mancato rilascio della *disability card* da parte INPS, per cui in pochi giorni, grazie all'intervento della Difesa civica, ha ottenuto una risposta positiva alla domanda di rilascio di tale documento, richiesto senza esito per tre volte.
- Un istante si complimentava con il Difensore civico per aver, dopo l'intervento dell'ufficio, ottenuto il rimborso richiesto reiteratamente, a seguito di comunicazione ricevuta dall' Agenzia delle Entrate, da cui risultava un credito a suo favore a titolo di contributi all'INPS nella denuncia dei redditi.
- Altre segnalazioni hanno avuto come comune denominatore la sospensione o la mancata attribuzione, dell'Assegno di inclusione, per cui l'Ufficio di Difesa civica richiedeva informazioni sui casi segnalati.
- Una Signora che attendeva da tempo, possedendone i requisiti, l'attribuzione dell'ADI, ringraziava l'Ufficio per la cortesia e professionalità, essendole stati attribuiti anche gli arretrati spettanti.
- Una cittadina del levante ligure esprimeva la propria gratitudine all'Ufficio, considerato che INPS inviava un riscontro con cui si riferiva che la domanda ADI era stata accolta con il primo pagamento già disposto a favore dell'interessata, comprendente anche gli arretrati spettanti.
- Venivano inviati dei ringraziamenti da un esponente per il sollecito intervento dell'Ufficio per aver

ottenuto il certificato di quantificazione del TFS richiesto, reso altresì disponibile sul sito istituzionale Inps nel cassetto previdenziale del cittadino.

- Un professionista inviava alcuni apprezzamenti per l'operato dell'Ufficio, avendo ricevuto dall'Ente previdenziale la comunicazione della definizione della pratica riguardante la pensione di vecchiaia in cumulo, per cui l'interessato aveva richiesto l'intervento del Difensore civico.
- Questo Ufficio riceveva le congratulazioni di un cittadino sia per un intervento nei confronti di INPS, anche se con responso non favorevole, in merito alla decadenza della domanda di ADI, sia per un ulteriore intervento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che ha comportato l'erogazione del rimborso riconosciutogli e derivante dal Modello Redditi.
- Un cittadino genovese ringraziava il Difensore civico per la definizione della pratica di pensione e per il pagamento degli arretrati spettanti.
- Una Signora inviava i propri ringraziamenti per aver ottenuto i pagamenti arretrati sul fascicolo previdenziale come supporto economico previsto per la formazione e il lavoro.
- Alcune segnalazioni hanno poi riguardato la richiesta di chiarimenti in riferimento alla posizione pensionistica degli istanti.
- Grazie al coinvolgimento di questo Ufficio, un cittadino otteneva la documentazione richiesta a seguito di istanza di riesame, formulata al Difensore

civico, a seguito del mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti da parte di una Direzione Provinciale INPS .

Interventi in materia di disabilità

Tra gli interventi posti in essere dal Difensore civico in materia di discriminazione dei soggetti disabili, si rammenta la risoluzione dell'istanza di un'utente stradale affetta da severa disabilità alla quale era stata irrogata una sanzione, elevata per violazione del regolamento di parcheggio presso l'Aeroporto di Genova, in quanto il veicolo aveva transitato e sostato seppure per un brevissimo tempo nella corsia di emergenza.

Il Difensore civico rilevava che la *Direttiva UE 2024/2841* del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce la Carta Europea della Disabilità e la Carta Europea del Parcheggio per le persone con disabilità, garantisce il diritto di non discriminazione nell'accesso ai trasporti ed altri diritti, tra cui quello a “*pedaggi o diritti di utenza ridotti per strade, ponti o gallerie soggetti a tariffazione stradale, nonché esenzioni dall'obbligo di pagamento di tali pedaggi o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità*”. Il Difensore civico sottolineava pertanto il conferimento di speciali facoltà di libera circolazione e sosta al veicolo allo specifico servizio del soggetto disabile; consolidata giurisprudenza di legittimità stabilisce che il diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità non tollera limitazioni, se non espressamente stabilite dalla legge, permettendone il passaggio nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e la sosta con il solo onere di esporre il contrassegno CUDE valido in tutta l'Unione Europea per i titolari in possesso dei

requisiti di mobilità ridotta, che denota la destinazione del veicolo.

La pratica è stata archiviata su sollecitazione del Difensore civico che, accogliendo l'istanza della cittadina, ha invitato l'Ente a considerare la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motoria, che *“non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze che finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto”* (Corte di Cassazione, Sezione Civile II, ordinanza n. 28144/2022) e valutare la clausola generale di buona fede contrattuale ai sensi dell'art. 1362 c.c.

Nel periodo di riferimento non si sono verificati casi di costituzione di parte civile del Difensore civico per reati penali compiuti nei confronti di soggetti disabili come previsto dall'art. 36, c. 2, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, che recita *“...omissis...per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 (cioè reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del c.p., e per i reati di cui alla legge 20-2-1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata),] è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare”*.

Stato di attuazione della L.R. 24 gennaio, 1985, n. 4: assegnazione agli enti religiosi dei contributi derivanti dalla quota del 7% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria.

La normativa regionale della Liguria (l.r. 24 gennaio 1985, n. 4, *Disciplina urbanistica dei servizi religiosi*) stabilisce che i comuni liguri entro il 31 marzo di ogni anno versino alle autorità religiose - che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti - un'aliquota non inferiore al 7 per cento degli

oneri di urbanizzazione secondaria, avuto riguardo “*a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate, anche relativamente all'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per cessione delle relative aree*” (art. 5 “*Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria*”). La norma regionale stabilisce che i contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria entro tre anni dal loro versamento devono essere utilizzati dalle confessioni religiose per la realizzazione di attrezzature di interesse comune di tipo religioso o per interventi su quelle esistenti nell'ambito del territorio del Comune che ha effettuato i relativi versamenti.

Sull'obbligatorietà di tale erogazione si è pronunciata la *Corte di Cassazione a Sezioni Unite* (ord. n. 7563/2000), confermando la natura vincolante del contributo. Nonostante il chiaro dettato normativo e il consolidato orientamento giurisprudenziale, si è riscontrata una persistente inadempienza da parte di un certo numero di Comuni liguri, oggetto di periodiche sollecitazioni inviate dalle Diocesi a questo Ufficio.

Nel corso dell'anno 2025, questo Ufficio di Difesa Civica ha assunto la gestione delle procedure relative all'applicazione della *l.r. 4/1985*, facendosi carico delle seguenti attività, attualmente trattate dai collaboratori Teso e Pucci:

- monitoraggio sistematico: analisi dello stato sull'intero territorio regionale;
- elaborazione dati: predisposizione e aggiornamento di un prospetto analitico che suddivide la situazione per singola Curia e per Comune;

- intervento istituzionale presso le Amministrazioni locali: trasmissione di note con l'invito al rispetto degli obblighi di devoluzione, al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse destinate ai servizi religiosi della comunità.

SEGRETERIA

INTRODUZIONE

Il presente capitolo della Relazione ha lo scopo di fornire un'analisi sintetica e statistica dell'attività svolta dall'ufficio a supporto del Difensore Civico Regionale nel periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA - RICEZIONE E GESTIONE DELLE ISTANZE

La Segreteria del Difensore civico svolge compiti di supporto al Difensore civico in funzione di Segreteria particolare e per la presa in carico delle istanze e la loro fascicolazione, cui segue una fase istruttoria e l'assegnazione del procedimento ai Funzionari competenti per materia.

Durante il periodo di riferimento, sono stati ricevuti circa **750** reclami da parte di cittadini sia residenti in Liguria che fuori Regione, di questi solo **542** hanno dato luogo all'apertura di un fascicolo, mentre le restanti istanze si riferivano a materie non di competenza della Difesa civica o trattavano argomenti non pertinenti in quanto di natura privatistica e/o esposti presentati in forma anonima quindi irricevibili. A questi fascicoli si assommano quelli pendenti dalle annualità precedenti, che al **31 dicembre 2024** risultavano essere **198** relative ad annualità pregresse e non ancora definite ed in tuttora in lavorazione. Nel corso del **2025** sono stati definiti ed archiviati **398** fascicoli.

Le principali tematiche affrontate includono:

Accesso agli atti	64
Altro	12
Ambiente e territorio	83
Assistenza sociale e previdenza	30
Edilizia residenziale e pubblica	14
Enti locali	56
Istruzione cultura e sport	1
Legge regionale n. 4/1985	163
Sanità	62
Servizi Pubblici	35
Tributi	22
Totale	542

Le istanze ricevute, dopo un'attenta attività istruttoria di controllo della documentazione e sulla competenza alla trattazione dell'argomento da parte della Segreteria, vengono poste all'attenzione del Difensore civico il quale individua il Funzionario a cui attribuire il procedimento secondo materia, ritornate in Segreteria, questa provvede alla presa in carico e alla relativa fascicolazione ed assegna al Funzionario individuato per la trattazione.

Le istanze ritenute non di competenza vengono comunque prese in carico dalla Segreteria che provvede ad informare il cittadino della non trattazione. Segue la messa agli atti.

Per quantificare meglio il lavoro svolto dalla Segreteria, bisogna ricordare le numerosissime mail in entrata ed in uscita che giornalmente vengono trattate. Questa corrispondenza tratta principalmente documentazione, aggiornamenti, solleciti su pratiche esistenti, nuove istanze o molte volte, semplici quesiti sugli argomenti più disparati cui la Segreteria fornisce comunque un riscontro con un prezioso lavoro di consulenza. Alla mail ordinaria si aggiunge il presidio della PEC, mezzo ormai quasi indispensabile sia per il cittadino che per le Amministrazioni per avere certezza del ricevimento della corrispondenza e che sostituisce, di fatto, totalmente l'uso della posta raccomandata.

FORMAZIONE

Il Difensore Civico, in forza del proprio ruolo attivo nella mediazione di controversie tra cittadini e pubbliche amministrazioni, necessita che il personale a lui assegnato debba possedere una forte predisposizione all'ascolto e debba essere altrettanto consapevole del proprio ruolo di terzietà, caratteristiche queste che si acquisiscono con l'esperienza e con il contatto diretto con l'utenza e che necessita di formazione continua. In forza di ciò, il Personale a supporto del Difensore civico, oltre ai normali percorsi formativi obbligatori proposti dall'Ente, ha seguito vari incontri di approfondimento in occasione delle riunioni on line del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, volti a uniformare le buone prassi da seguire per

la gestione delle tematiche di competenza della Difesa civica, specialmente in materia del Diritto di accesso. Questi incontri hanno contribuito in modo incisivo sulla formazione del personale ma ancor più all'esigenza di una cooperazione sempre maggiore fra le Segreterie.

Sempre nel corso delle riunioni mensili all'interno dei Tavoli di lavoro istituiti dal Coordinamento Nazionale, sia in presenza che on line, il personale ha collaborato fattivamente alla discussione che ha portato alla stesura di proposte normative sul riconoscimento giuridico del ruolo del Coordinamento. Sono proseguiti anche nel corso del 2025 gli incontri in presenza ai Tavoli di lavoro su poteri sostitutivi (commissario ad acta), accesso agli atti, possibilità di costituzione di parte civile del Difensore civico in caso di procedimenti penali che riguardino reati commessi nei confronti di soggetti disabili, problematiche ambientali, informatizzazione e terza età ecc. La segreteria ha infine presenziato a diversi incontri e convegni a supporto del Difensore civico.

Nel corso del 2025 il personale della segreteria partecipato al corso di formazione per la tenuta del programma TDPweb per la gestione documentale e normativa in tema di Trasparenza e di Privacy.

STATISTICA

In sintesi, come sopra accennato, l'Ufficio di Segreteria del Difensore civico nel periodo di riferimento della presente Relazione annuale ha trattato i seguenti documenti inerenti l'iter procedurale dei fascicoli:

Documenti trattati tramite protocollo generale:

Prot. Uscita	920
Prot. Entrata	1608
Prot. Interno entrata	59
Prot. Interno uscita	74
Totale	2661

Totale della corrispondenza trattata tramite email o PEC
3681

Documenti in Entrata ed in uscita sulle materie di competenza della Segreteria:

Missioni/trasferte	26
Personale	11
Segreteria Particolare	12
Garante Salute	8
Non di competenza	31
Risolte prima dell'intervento	22
Istanze non pertinenti	8
Totale	118

Fascicoli di Segreteria su attività istituzionale del Difensore civico:

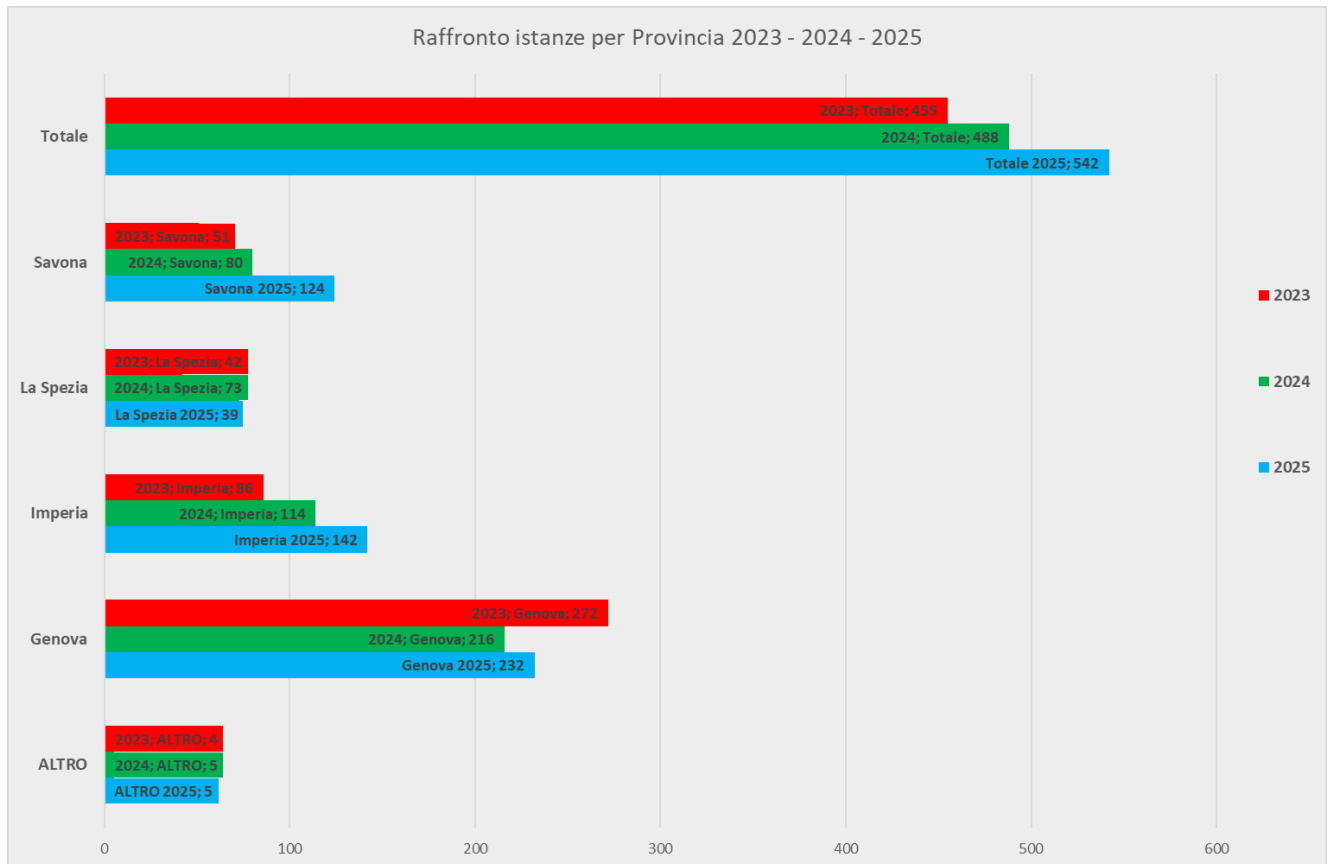
Coordinamento Nazionale dei Difensori civici	27
Commissioni miste conciliative	9
Missioni Difensore civico	14
Tavoli di lavoro, convegni, esami congiunti	28
Rapporti con altri Organismi di garanzia	12
Totale	90

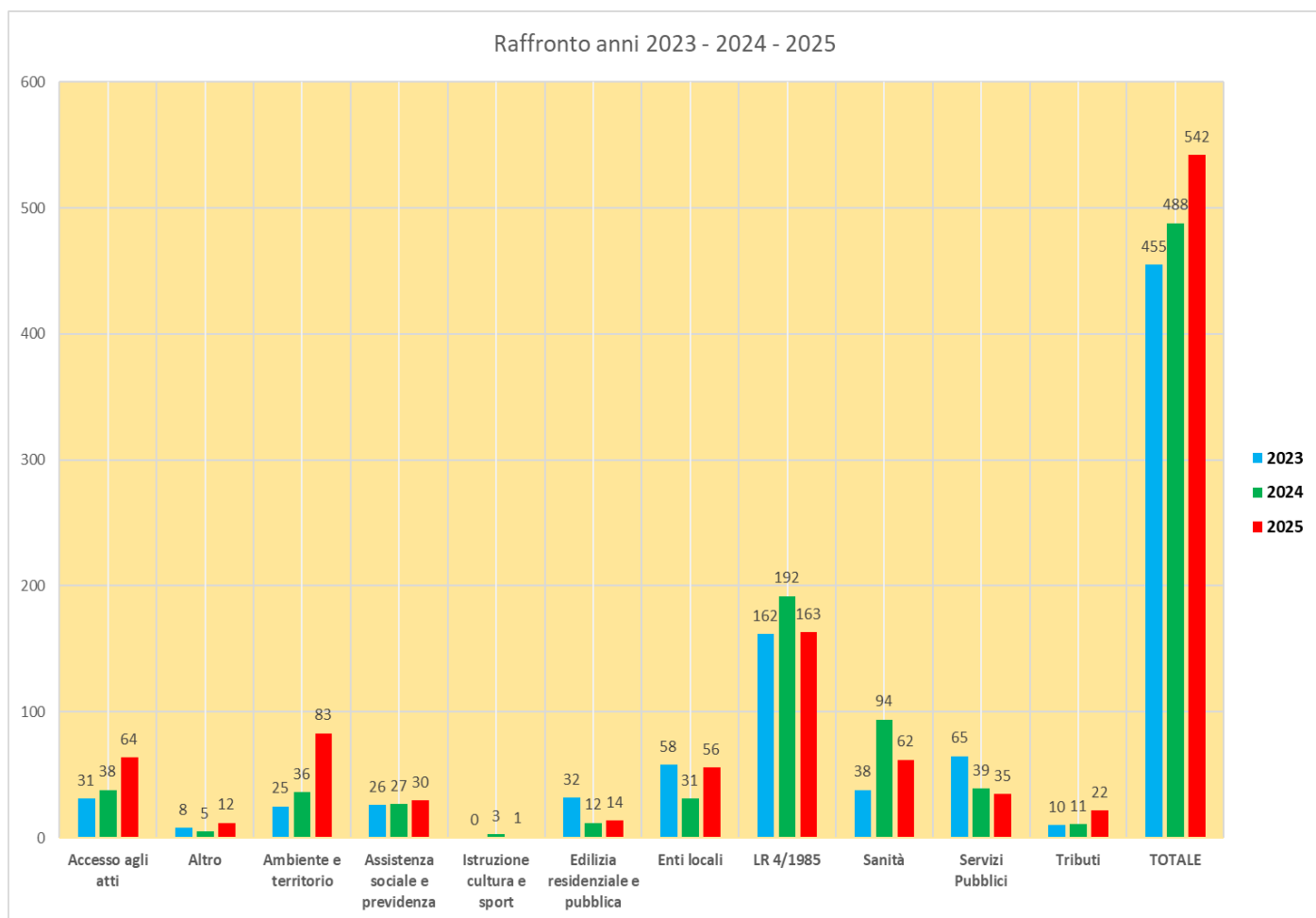
PROVINCE INTERESSATE

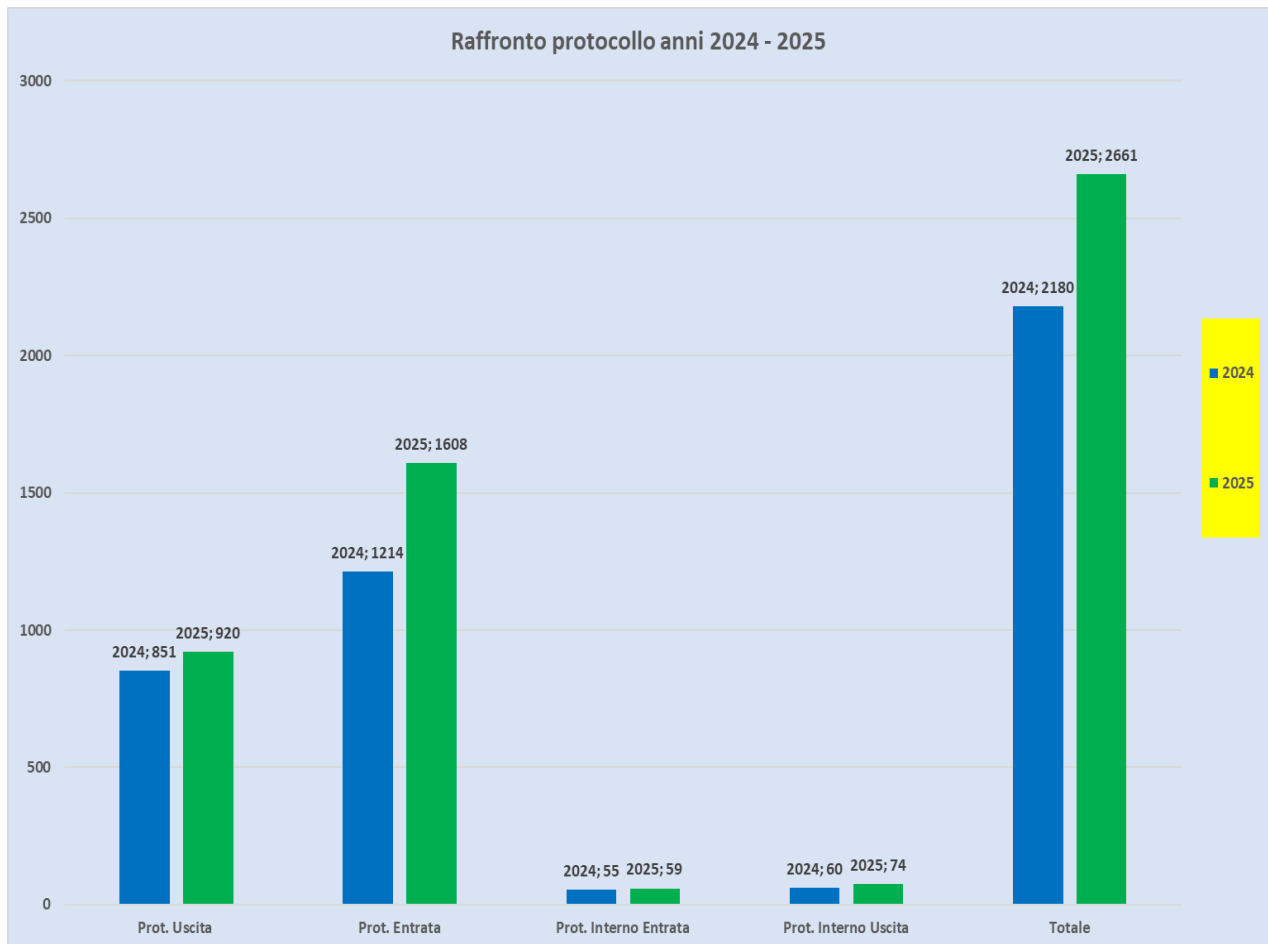
Il grafico seguente indica il raffronto tra le istanze trattate per provincia negli anni 2023 – 2024 – 2025

Nel corso del 2025 la Provincia maggiormente interessata dall'azione della Difesa civica è stata, come facilmente si può immaginare data la densità di popolazione, Genova con 232 istanze seguono Imperia con 142, Savona con 124 (con un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, dovuto alla problematica della raccolta differenziata per cui sono state ricevute oltre 50 istanze per varie criticità) ed infine La Spezia che subisce una flessione di quasi la metà delle istanze che si attestano a 39.

GRAFICI







RIFERIMENTI NORMATIVI

A) NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione delle Repubblica Italiana

...omissis...

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

...omissis...

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

...omissis...

Art. 43

Diritti dei consiglieri

...omissis...

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio

mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

...omissis...

Art. 136

Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal Difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

...omissis...

LEGGE 8 MARZO 2017 N. 24

...omissis...

Art. 2

(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la

segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto lesa con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'art. 3.
5. All'art. 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

...omissis...

LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

... omissis...

Art. 22

(Definizioni e principi in materia di accesso)

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "*diritto di accesso*", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "*interessati*", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "*controinteressati*", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "*documento amministrativo*", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "*pubblica amministrazione*", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23

(Ambito di applicazione del diritto di accesso)

Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 24

(Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei

limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere,

nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il Difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il Difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai

documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

[5-bis]. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del Difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Art. 26

(Obbligo di pubblicazione)

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della

presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27

(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[2-bis.] La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 28

(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 15.

(Segreto d'ufficio).

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».

D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (mod. D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

...omissis...

Art. 5

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del

presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il Difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al Difensore civico ai sensi del comma 8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II,

nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 5-bis

Esclusioni e limiti all'accesso civico ***Articolo inserito dall' art. 6, comma 2, D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative. ...*omissis*...

B) NORMATIVA REGIONALE

Statuto

Approvato con legge statutaria 03/05/2005 n. 1

(...omissis...)

Articolo 72

Difensore Civico

1. È istituito presso il Consiglio Regionale il Difensore Civico per la tutela del singolo Cittadino ed interessi collettivi particolarmente rilevanti.
2. Il Difensore Civico è un'autorità indipendente di garanzia.
3. Le competenze e l'organizzazione del Difensore Civico sono disciplinate dalla Legge Regionale

(...omissis...)

Legge Regionale 5 agosto 1986 n. 17 (*)

TITOLO I

Istituzione del Difensore Civico (1)

Art. 1

(Istituzione e nomina)

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria istituito dall' articolo 72 dello Statuto (**) eletto dal Consiglio regionale. **(2)**

2. L' elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2

(Requisiti e ineleggibilità)

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
 - b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
 - c) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
 - e) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
 - f) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti

dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3

(Incompatibilità)

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4

(Durata in carica, decadenza e revoca)

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successore, ed è rieleggibile una sola volta.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.
4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all' esercizio delle sue funzioni con voto del

Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Art. 5

(Funzioni) (3)

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.

2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (*misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*), la nomina del Commissario "ad acta".

4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.

5. Spetta al Difensore Civico, oltre alle funzioni assegnategli dalle leggi speciali, la funzione di Garante per il diritto alla salute prevista dall'articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) al fine di favorire l'accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e l'efficacia nell'erogazione dei servizi. **(12)**

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. È di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

a) dell'Amministrazione regionale;

b) degli enti strumentali della Regione;

c) degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;

d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;

e) degli Enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:

- a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;
- b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
- c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale **(4)**

8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 6

(Modalità di intervento) (5)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:

- a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
 - b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
 - c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
 - c *bis*) procedere, quale Garante del diritto alla salute, ad accertamenti nel caso in cui vengano segnalate gravi disfunzioni o carenze.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Art. 7

(Poteri) (6)

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.
2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.
3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.
4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 7 bis **(7)**

(Attribuzione di ulteriori funzioni)

Abrogato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

Art. 8

(Rapporto con gli organi statutari della Regione)

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis. **(8)**
2. Tale relazione tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali è sottoposta entro due mesi dall'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Art. 9

(Dotazione organica, assegnazione del personale)

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L' Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10

(Indennità di funzione)

1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).

1 bis. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 il Difensore Civico, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, è assicurato contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate*** **(10)**Art. 11

(Norma finanziaria)

(omissis)

TITOLO IV

Norme finali

Art. 12

(Servizi del Consiglio regionale)

(omissis) (11)

Art. 13

(Norme incompatibili)

È abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

[1] Titolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[2] Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[3] Articolo già modificato dall' art. 39 della L.R. 21 giugno 1999, n. 17 , e successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

[4] Comma aggiunto dall' art. 20 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

[5] abrogato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[6] Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

[7] Articolo inserito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , modificato dall' art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 e abrogato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[8] Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[9] Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Il testo previgente recava: "*Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 24*".

Relazione del Difensore Civico della Regione Liguria – anno 2025

[10] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

[11] omissis.

[12] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

